

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

468^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1986

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
invece del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
SENATO		
Composizione	3	
DISEGNI DI LEGGE		
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	4	
Annunzio di presentazione.....	4	
Assegnazione	4	
GOVERNO		
Richieste di parere per nomine in enti pubblici.....	5	
CORTE COSTITUZIONALE		
Presidenza	5	
DISEGNI DI LEGGE		
Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1861) (Approvato dalla Camera dei deputati):		
PRESIDENTE.....	Pag. 5	
DE CINQUE (DC), relatore	5	
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate» (1862) (Approvato dalla Camera dei deputati):		
PRESIDENTE	6	
DE CINQUE (DC), relatore	6	
Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1861 e autorizzazione alla relazione orale:		
PRESIDENTE	6	
CENGARLE (DC)	6	
Seguito della discussione:		
«Nuove norme a tutela della libertà sessuale» (996) (Approvato dalla Camera dei deputati)		

in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri):

PRESIDENTE.....	Pag. 6 e passim
* MARINUCCI MARIANI (PSI), relatore.....	7, 25
* MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	14
* GALLO (DC)	16, 26
GOZZINI (Sin. Ind.).....	17
BENEDETTI (PCI)	20
FILETTI (MSI-DN).....	23, 31
PALUMBO (PLI)	24
* CASTIGLIONE (PSI).....	24
COVI (PRI)	25
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	26
FRANZA (PSDI).....	27, 35
GARIBALDI (PSI)	27
VASSALLI (PSI)	29
SALVATO (PCI)	31
VITALONE (DC).....	35

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1861) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

CENGARLE (DC), relatore	Pag. 39, 41
VECCHI (PCI)	40
* BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.....	41, 43
GARIBALDI (PSI)	45
SIGNORELLI (MSI-DN)	45

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	45
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	52

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1986

53

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Campus, Cerami, Colombo Svevo, De Cataldo, Del Noce, Evangelisti, Foschi, Malagodi, Mascaro, Pastorino, Patriarca, Riva Dino, Valiani, Vella, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Amelio, Ferrara Salute, Fimognari, Frasca, Martorelli, Pisanò, Segreto, Taramelli, Vitalone, in Campania, per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 25 giugno 1986, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Puglia: Antonio DEL PRETE;

per la Regione Basilicata: Carmelo Francesco SALERNO;

per la Regione Campania: Nicola COSTANZO.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione dei seggi resisi vacanti nelle regioni della Lombardia e della Toscana, in seguito alle dimissioni rispettivamente dei senatori Gian Pietro Emilio Rossi e Giuseppe Botti, ha riscontrato nella seduta del 25 giugno 1986 che:

per la regione Lombardia, il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il dimissionario senatore Gian Pietro Emilio Rossi apparteneva, è il signor Felice Calcaterra;

per la regione Toscana, il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il dimissionario senatore Botti apparteneva, risulta il signor Elio Gabbuggiani. Poichè il predetto candidato è già stato eletto deputato, con lettera inviata al Senato ha dichiarato che egli, pur trovandosi nella condizione di essere proclamato senatore in sostituzione del dimissionario senatore Botti, preferisce continuare ad appartenere alla Camera dei deputati. La Giunta pertanto, preso atto della predetta dichiarazione, ha accertato che fra i non eletti del medesimo Gruppo, dopo il candidato Gabbuggiani, risulta che ha ottenuto la maggiore cifra individuale il candidato Alessandro Lippi.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatori i candidati Felice Calcaterra per la regione Lombardia e Alessandro Lippi per la regione Toscana.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti dei nuovi proclamati, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3764. — «Accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi ed alcune modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni» (1877) (*Approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Modificazione alla dotazione organica del personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1875).

In data 24 giugno 1986 è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

BERLANDA, RUBBI, FINOCCHIARO, COVI, PALUMBO, SCHIETROMA, D'ONOFRIO, FERRARA Nicola, RUFFINO, BEORCHIA, PAGANI Maurizio e LAI. — «Applicazione degli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, concernenti il diritto di astenersi dal testimoniare, ai dottori commercialisti e ai ragionieri collegiati» (1874).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

BUTINI, GIUST, FALLUCCHI, JERVOLINO Russo, NEPI, MELANDRI e ORIANA. — «Autorizzazione per l'amministrazione della difesa a stipulare convenzioni con la Croce rossa italiana e norme in materia di trattamento economico delle infermiere volontarie e delle suore addette alle strutture sanitarie militari» (1876).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

GUALTIERI ed altri. — «Legge-quadro sul volontariato» (1785), previ pareri della 2^a, della 5^a, della 6^a e della 11^a Commissione;

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

GIANGREGORIO ed altri. — «Modifica degli articoli 198 e 201 del codice di procedura penale, in materia di impugnazione» (1832), previo parere della 1^a Commissione;

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

«Norme per l'avanzamento per meriti eccezionali, per benemerienze d'istituto e di servizio dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1856), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione;

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» (1159-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PANIGAZZI e BOGGIO. — «Trasformazione delle scuole autonome di ostetricia in scuole dirette a fini speciali» (1799), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 12^a Commissione;

GUALTIERI e FERRARA Salute. — «Celebrazione del nono centenario dell'Università di Bologna» (1800), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione;

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

BOMBARDIERI ed altri. — «Rivalutazione annuale delle rendite erogate dall'INAIL e provvedimenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (1777), previ pareri della 1^a, della 5^a e della 6^a Commissione;

BOMBARDIERI ed altri. — «Modifica dell'articolo 44, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124» (1804), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 3^a (Affari esteri) *e 7^a* (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SPITELLA ed altri. — «Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali italiane all'estero» (1814), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

PRESIDENTE. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Francesco Aloisi a Presidente del Jockey Club italiano (n. 119).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura).

Corte costituzionale, presidenza

PRESIDENTE. Il Vice Presidente della Corte costituzionale, professor Antonio La

Pergola, con lettera in data 24 giugno 1986, ha comunicato che, nella stessa data, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale riunita nella sua sede del Palazzo della Consulta lo ha nominato Presidente della Corte stessa, e che assumerà le funzioni a decorrere dal 2 luglio 1986, data in cui cesserà dalla carica di Giudice costituzionale e di Presidente il professor Livio Paladin.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1861) (Approvato dalla Camera dei deputati);

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate» (1862) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, la 1^a Commissione ha esaminato questa mattina il disegno di legge in esame e ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea il parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. In tal senso, sommetto la mia relazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione, per il disegno di legge n. 1861.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, relatore. Signor Presidente, anche per questo disegno di legge di conversione del decreto-legge che reca disposizioni in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie equiparate, la 1^a Commissione ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea il riconoscimento dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 78 del Regolamento in relazione all'articolo 77 della Costituzione. Pertanto, in questo senso, propongo all'Assemblea di dare questo riconoscimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 1862.

Sono approvate.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1861 e autorizzazione alla relazione orale

CENGARLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENGARLE. Signor Presidente, a proposito del disegno di legge n. 1861 per il quale è stata testè riconosciuta la sussistenza dei presupposti costituzionali, faccio presente

che occorrerà introdurre un emendamento relativamente alle norme sulla copertura finanziaria. Ciò implica un nuovo esame da parte della Camera dei deputati, ma, poichè i termini per la conversione del decreto scadono venerdì 27, l'11^a Commissione ha stabilito di procedere immediatamente all'esame di merito e prevede di essere in grado di riferire all'Assemblea questa sera stessa.

Stante la grande urgenza, chiedo, ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, che il Senato consenta che il disegno di legge in esame venga discusso questa sera come ultimo argomento, consentendomi ovviamente di svolgere la relazione orale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voi avete ascoltato quanto ha testè richiesto il senatore Cengarle in base all'articolo 56, quarto comma, del nostro Regolamento circa l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1861. Si tratta di un'esigenza evidentemente fondata della quale la stessa Presidenza, in considerazione della necessità di apportare modifiche al testo del decreto-legge, non avrebbe mancato di farsi essa stessa carico poichè il termine per la conversione scade il prossimo venerdì 27.

Se non si fanno osservazioni, la richiesta del senatore Cengarle si intende accolta e la Commissione è autorizzata a riferire oralmente. Resta pertanto inteso che il Senato passerà all'esame del disegno di legge n. 1861, conclusa o rinviata la discussione del disegno di legge n. 996, alle ore 19,30 di questa sera.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Nuove norme a tutela della libertà sessuale» (996) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 996.

Ricordo che nella seduta del 6 giugno si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* MARINUCCI MARIANI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, non posso fare a meno, iniziando questa mia brevissima replica, di ripetere l'amarezza che già ho voluto testimoniare l'ultimo giorno dei lavori del Senato quando la discussione della normativa che stiamo oggi riprendendo era stata alla unanimità tolta dal calendario, sebbene vi fosse stata inserita all'ultimo punto con la promessa e l'impegno di concluderla prima del nuovo aggiornamento dei lavori del Parlamento per le elezioni regionali siciliane.

L'amarezza che quel giorno ho testimoniato per non aver potuto concludere i lavori su questo articolato deve adesso essere riferita anche al merito dei nostri lavori. Quando, dopo essermi rimessa alla relazione scritta, ricordai che la Commissione giustizia del Senato aveva lavorato per ben 18 mesi e per ben 37 sedute, dissi anche che, per questo motivo, la Commissione aveva subito critiche dentro e fuori il Parlamento, quasi che una tematica di così grande importanza avesse troppo a lungo assorbito i tempi di lavoro di una Commissione così importante come la 2^a Commissione permanente del Senato. Dissi anche, tuttavia, e su questo mi pare che fossero d'accordo tutti gli intervenuti, che si potevano considerare i 18 lunghi mesi ben spesi poichè, in effetti, si era lavorato con serenità, oculatezza ed attenzione apportando al testo della Camera notevoli emendamenti, raggiungendo il risultato di approvare un testo che, pur non essendo totalmente rispondente alle esigenze che si erano prefissati i presentatori — e particolarmente i presentatori del disegno di legge popolare — poteva tuttavia essere considerato un ulteriore ed importante passo avanti dovuto senz'altro al clima di serenità in cui i lavori si erano svolti.

Ebbene, dopo le relazioni e gli interventi di alcuni Gruppi parlamentari, devo invece con rammarico dire che abbiamo speso molto male i nostri 18 mesi in considerazione del fatto che abbiamo per più di una volta

rinvio i lavori della Commissione ed accolto con molta buona volontà una serie di richieste di dilazione necessaria ad un Gruppo parlamentare che aveva bisogno di confrontare il lavoro dei rappresentanti di quel Gruppo nella Commissione con la volontà dell'intero Gruppo. Sia pure con molta lentezza, e lo ripeto — con molta buona volontà — abbiamo acquisito in questo modo una serie di consensi capaci di farci pervenire ad un buon accordo su alcuni articoli, e tutto questo inutilmente perchè al termine dei 18 mesi, al termine delle 37 sedute, giunti in Aula, ci siamo ritrovati esattamente allo stesso punto al quale eravamo quando sono iniziati i lavori della 2^a Commissione.

Tre erano i punti sui quali la Commissione giustizia doveva particolarmente discutere: abbiamo discusso su quei tre punti con pazienza ed attenzione, ma su quei tre punti in Aula si è riaperto completamente il discorso, sicchè oggi siamo costretti a dire non come diceva Troisi «ricominciamo da tre», bensì «ricominciamo da zero»: vale a dire con molta pazienza dobbiamo ricominciare a rivisitare tutta la tematica che credevamo di aver esaurito in Commissione.

Una grande amarezza, signor Presidente, onorevoli colleghi — se, per caso, mi ascoltate — poichè credo nel lavoro parlamentare e nel lavoro in Commissione, poichè credo nella possibilità di produrre un buon testo di legge in Commissione che sia capace di alleggerire l'Aula dai più pressanti problemi. È stata quindi per me, che sono alla prima legislatura, una amara delusione il dover constatare che non si può tener fede agli impegni assunti: questo perchè se è vero che su un articolo — il famoso articolo 3 — una campagna di stampa maldestra e disinformata ha aperto all'interno dei Gruppi crepe e dissapori, altrettanto non può essere detto per altri articoli, per i quali pareva ed appariva che il consenso fosse stato raggiunto e raccolto. Mi riferisco in particolare all'articolo che concerne la costituzione in giudizio delle associazioni e dei movimenti, articolo redatto di concerto tra tutti i Gruppi, con notevoli contributi utilissimi apportati dallo stesso Gruppo parlamentare che oggi lo rinnega e ne chiede la soppressione.

Sono stata molto amareggiata nell'ascoltare che, a nome del Gruppo democristiano, il senatore Vitalone parlasse della Commissione giustizia come di altro da sé, come di un'entità astratta esterna al Parlamento, quasi non fosse una Commissione composta di membri dei diversi Gruppi parlamentari, una Commissione della quale egli stesso è membro.

Ho dovuto, come relatrice, seduta a questo banco, continuare ad ascoltare le nefandezze compiute dalla Commissione giustizia, come se di questa Commissione giustizia nessuno avesse fatto fino a questo momento parte, come se la Commissione giustizia avesse lavorato fuori dal Parlamento e fosse composta da persone sconosciute o, vorrei dire piuttosto, misconosciute e rinnegate.

Si è parlato dei lavori della Commissione giustizia come di lavori non ben compiuti, fatti salvi alcuni articoli sui quali il consenso era acquisito già dall'altro ramo del Parlamento e sui quali dunque non era necessario neanche tornare a ridiscutere.

Ho sentito, così, che perfino l'unificazione dei due delitti di violenza carnale e atti di libidine violenta — sui quali, colleghi senatori, non poteva essere posto alcun dubbio, visto che questa unificazione era prevista da tutti i disegni di legge presentati fin dalla trascorsa legislatura alla Camera — comporterebbe l'assemblaggio di ben quattro diversi tipi di reato che verrebbero poi tutti puniti con una sanzione penale più lieve di quella oggi prevista per la violenza carnale. Su questo punto vorrei ricordare che le donne — e credo tutti i progressisti — non hanno alcun interesse a prevedere sanzioni penali detentive altissime, visto che nessuno ormai più crede al valore deterrente di una minacciata sanzione penale altissima, ma tutti invece ritengono che quello che conta è un processo rapido e una pena adeguata rapidamente comminata.

L'abbassamento del massimo della pena prevista, così come del resto prevedevano quasi tutti i disegni di legge, era già stata opera della Camera e il Senato, nella piena consapevolezza, nell'ambito della Commissione giustizia, l'ha confermato, poichè, d'altra parte, una sanzione penale altissima non

porta altro che alla solidarietà tra autori del delitto e appartenenti allo stesso sesso giudicanti, poichè appunto proprio la minaccia così grave crea una temibilità della sanzione tale per cui bisogna apprestare tutte le difese contro la denunciante presupposta eternamente mendace.

Per quanto attiene al minimo di questa pena, il disegno di legge d'iniziativa popolare aveva già chiesto che fosse di due anni. La Commissione giustizia e l'Aula della Camera avevano ripristinato il minimo dei tre anni oggi previsto dal codice Rocco. Per parte mia devo dire che questo minimo di tre anni mi sembra quello giusto per le interessanti considerazioni, del tutto indiscutibili, fatte qui, in Aula, dal presidente Vassalli il quale ha ricordato che, al di sotto di questo minimo, in effetti la condizionale è praticamente quasi sempre applicabile persino quando il reato è connesso con altri delitti. Però bisogna ricordare che, nell'ambito della Commissione giustizia, si addivenne al voto per la riduzione da tre a due anni per rispondere a una serie di riflessioni che in quest'Aula ha ricordato sapientemente il collega Ferdinando Russo, il quale ha spiegato da par suo — e non devo quindi ripeterlo: avete tutti gli atti, potete rileggere il suo intervento — che la riduzione da tre a due anni è del tutto necessaria quando si consideri, per l'appunto, che la nuova figura di reato prevede insieme delitti di maggiore e di minore entità e quindi vuole consentire all'interprete la necessaria graduazione della pena. Ho sentito in quest'Aula che la soluzione migliore sarebbe invece quella di ripristinare i tre anni di minimo e di pensare a una diversa sanzione minore, da uno a tre anni, per i casi di minima entità. È chiaro allora che, quando da tutti i Gruppi — Movimento sociale, Democrazia cristiana, liberali, socialdemocratici — si ripete che bene ha fatto il Parlamento a giungere alla unificazione delle due figure delittuose, si parla senza consapevolezza, oppure si accetta una unificazione nominale ma si cerca surrettiziamente di riprodurre la suddivisione attraverso la diversa sanzione.

Che cosa voglio dire? Mi pare assolutamente assurdo che con la bocca si ripeta che

è giusto avere unificato i due delitti e poi di fatto si voglia ripristinare la suddivisione prevedendo una pena minore per i fatti minori e una pena maggiore per i fatti maggiori. Che altro significherebbe per l'interprete se non dovere ripristinare una dicotomia? Che figura farebbe questo Parlamento di fronte alla dottrina che si troverebbe costretta immediatamente a dire che è almeno stravagante unificare due delitti e poi ripristinare due diverse sanzioni penali? Che cosa dovrebbe fare l'interprete? Che cosa dovrebbe dire poi il magistrato che andrebbe ad applicare le sanzioni? È chiaro che tutti dovrebbero dire: chi ha sbagliato è il legislatore che evidentemente dice una cosa e poi ne vuole un'altra. Se tutti vogliamo l'unificazione non possiamo volere due diverse misure per due diversi tipi di delitti quando il delitto è uno solo: quanto meno non bisogna venire a dire in quest'Aula che avere unificato i due delitti è cosa buona e giusta.

Per quanto attiene alle diverse tematiche che sono state trattate è chiaro che il problema principale è quello che concerne la violenza carnale presunta. Colleghi senatori, io non sono capace di chiamare le cose con un nome diverso da quello che hanno: quando si appresta una presunzione a favore di una vittima, nel senso che si concede ai minori — vedremo poi se di quattordici o di dodici anni — di non dovere fornire la prova del dissenso e si considera violenza carnale qualsiasi atto sessuale, questa è una presunzione giuridica e non si può dire che abbiamo abolito la violenza carnale presunta solo perchè abbiamo tolto la parola «presunta». Si tratta di violenza carnale presunta, vale a dire di un caso in cui un rapporto del tutto consensuale è ritenuto delittuoso per il solo fatto che è stato commesso nei confronti di persona minore, vedremo se di dodici o di quattordici anni.

Ebbene, colleghi senatori, non c'è — io credo — una legislazione nel tempo e nello spazio che non abbia previsto una norma di favore nei confronti degli adolescenti: memoria forse del tempo antico e della legislazione babilonese o biblica, è quella secondo la quale in realtà il delitto di violenza carnale era solo quello commesso nei confronti della

vergine, della quale per l'appunto veniva diminuito il valore di scambio, come merce di scambio tra il padre e il futuro marito, ragione per cui bisognava indennizzare il padre della perdita subita. Quello era l'unico caso di delitto, poichè ricorderete — ve l'ho ricordato nella mia relazione — che, all'epoca e per molti secoli, il delitto di violenza carnale compiuto nei confronti di donna adulta coniugata non era considerato commesso ai suoi danni visto che lei era considerata correa e condannata come adultera.

La memoria di quel tempo ha trasferito nella legislazione di tutti i tempi questa particolare protezione nei confronti dei minori. Potrei dire senz'altro che è giusta visto che tanto abbiamo noi, come donne, lamentato la situazione della donna vittima di questo delitto e sottoposta a una ulteriore violenza sui banchi del tribunale dove è presente come vittima e come testimone, laddove è costretta a subire violenti interrogatori durante i quali deve dimostrare che resistette alla violenza carnale, che cercò di impedirla. Deve dimostrare, cioè, che manifestò violentemente il suo dissenso.

Aver apprestato per i minori almeno la cautela di non dover dimostrare il dissenso è certamente una cosa giusta. Ma in tutti questi anni avevamo evidenziato — ovunque e non solo in questo paese — che uno sbarramento anagrafico può produrre una serie di iniquità.

Proprio in questi giorni un processo, che si è tenuto nella mia città, ha visto sui banchi degli imputati un uomo accusato dai genitori di una ragazza infraquattordicenne e, in quanto tale, non tenuta ad essere creduta, considerato che la sua testimonianza non poteva essere presa in considerazione, visto che l'atto sessuale compiuto nei suoi confronti viene considerato presuntivamente come violenza carnale. I genitori avevano presentato la querela nei confronti del presunto stupratore per la sola ragione che si trattava del fidanzato che aveva lasciato la ragazza. Eppure a causa dello sbarramento anagrafico non vi è stata alcuna possibilità di riuscita per il difensore del giovane, neanche di fronte alla testimonianza accalorata ed appassionata della ragazza, la quale continuava

a dichiarare che invece il rapporto era stato del tutto consensuale.

Ogni sbarramento anagrafico che sottrae al magistrato la possibilità di verificare caso per caso quanto è avvenuto, seppure fu storicamente un vantaggio per i minori, non può non presentare gravi iniquità nei confronti degli autori, ma soprattutto nei confronti dei minori.

Ho ascoltato il collega Vitalone il quale, per consolarci della possibile ipotesi dell'elevazione a quattordici anni dell'età fissata dal testo della Commissione giustizia a dodici anni, affermava che nei tribunali dei minorenni le sanzioni penali irrogate sono sempre lievi e che esiste l'istituto del perdono giudiziale. A prescindere da quanto molto opportunamente ha risposto il collega Argan e da quanto tutti giustamente devono rispondere, non si può certo prevedere una sanzione penale nella sua astrattezza e poi raccontare che essa non verrà applicata. Comunque non mi voglio preoccupare dell'autore del fatto; mi voglio preoccupare della vittima minore nei confronti della quale sarà compiuta una violenza processuale.

Nel nostro paese ci si preoccupa sempre moltissimo degli autori del fatto, dei detenuti. Ciò è molto giusto, ma purtroppo gli studi di vittimologia — come è stato denunciato anche al Congresso delle Nazioni Unite che si è svolto a Milano a settembre — sono piuttosto indietro in quanto non ci si preoccupa mai della vittima. E allora proviamo ad interessarci di questo minore degli anni dodici o quattordici. Il senatore Vitalone dice che l'autore del fatto potrà usufruire dell'istituto del perdono giudiziale. E allora non ci vogliamo occupare del minore che ha presuntivamente subito una violenza e che — se non l'ha subita — si vede costretto a subire la violenza della legge sui banchi del tribunale? No, colleghi senatori, noi ci siamo preoccupati proprio di questo minore. Poiché abbiamo introdotto la procedibilità di ufficio, poichè abbiamo unificato gli atti di violenza carnale con gli atti di libidine violenta, occorre apprestare una soluzione per impedire un'iniquità che potrebbe colpire non solo il presunto autore del fatto, ma soprattutto la presunta vittima.

Il senatore Vassalli afferma che se non fossimo prigionieri di scelte compiute al di fuori del Parlamento e se il Parlamento non si trovasse prigioniero di soluzioni che non ha potuto in alcun modo rivisitare, si potrebbe pensare alla procedibilità su querela di parte per questi fatti. Non è perchè siamo prigionieri che non possiamo rivisitare questa ipotesi, peraltro suggerita dai tribunali per i minorenni: è perchè in realtà questa non sarebbe una soluzione. È vero che noi sottrarremmo i minori degli anni dodici o quattordici al rischio di una denuncia fatta da persone estranee alla famiglia che non si porrebbero il problema del danno prodotto nei loro confronti, ma sappiamo che vi sono molti genitori che commettono questo errore per inconsapevolezza, perchè compiono vendette ai danni dei loro figli. Con ciò voglio dire che la querela non eliminerebbe il rischio di un danno sicuro, di un danno che verrebbe subito da entrambi i minori senza una ragione.

La stampa ha continuato a distorcere l'articolo approvato dalla Commissione giustizia, sicchè ho potuto leggere l'intervento di un giurista sommo, quale è il Berri, il quale parla del danno prodotto dall'adulto corrotto e corruttore nei confronti di un minore di anni 12. Devo pensare che il dottor Berri — e come lui molti giornalisti, molti italiani, molti senatori e colleghi — non ha recepito la complessità dell'articolo 3 approvato dalla Commissione giustizia, che tenterò di riassumere in quest'Aula nella speranza di essere ascoltata, soprattutto da chi vuol votare contro questo articolo.

Abbiamo scritto che nei confronti di un autore che abbia superato i 18 anni, vale a dire nei confronti di quello che possiamo chiamare adulto (sperando che si parli in quel caso del trentenne, del quarantenne o del cinquantenne) cioè quando chi ha commesso il fatto è maggiorenne, quindi adulto, quindi corrotto e corruttore, la soglia dell'età rimane a 14 anni, così come ora la prevede il codice Rocco. Non abbiamo quindi minimamente pensato di alzare a 15 anni la soglia quando il presunto autore del fatto sia maggiorenne, visto che sono tra i maggiorenni quelli che Berri chiama corrotti e corruttori.

Abbiamo ridotto a 12 anni l'età prevista solo per il caso in cui il presunto autore del fatto sia infradiciottenne. Per fare un esempio che solo Caprara, sul «Corriere della Sera», è riuscito a spiegare, stavamo parlando di ragazzi di cui uno può avere 15 anni e l'altra 13 anni e 10 mesi; vale a dire che parliamo di posizioni di una tale parità che la famosa presunzione di plagio in base alla quale l'articolo trova la sua logica e la sua *ratio* non può essere in alcun modo neanche immaginata. Si tratta di persone che si trovano nelle stesse condizioni. Non abbiamo mai parlato del fatto che oggi c'è una maggiore maturità tra i giovani per quanto concerne i fatti sessuali; sappiamo perfettamente che i giovani di oggi sono come quelli di ieri: sono giovani. Non abbiamo parlato di permissivismo o di esigenza di consentire rapporti sessuali tra i minori; non stavamo scrivendo qui una sorta di *Ars amandi* stabilendo l'età per praticarla. Stiamo scrivendo una legge penale, stiamo parlando di violenza carnale, stiamo parlando di quell'articolo venutoci dalla Camera dei deputati, secondo il quale è ripristinata — mentre nel disegno di legge del mio partito e in quello d'iniziativa popolare era stata cancellata — la presunzione, sottoposta a suo tempo anche alla Corte costituzionale proprio per la pericolosità dello sbarramento anagrafico. Stiamo parlando di quell'articolo che poteva, per una eterogeneità dei fini, produrre danni che certo i legislatori non volevano produrre. Avevamo pensato ad una soluzione che doveva andare nella direzione di colpevolizzare, perseguire, condannare l'adulto corruttore che compisse atti sessuali nei confronti di una minore di anni 14 — come prevede il codice Rocco, quindi senza portare innovazioni — apportando una mitigazione di questa presunzione quando l'autore del fatto sia sotto i 18 anni, prevedendo in questo caso la soglia dei 12 anni.

Si vuole rimettere in discussione questo argomento? Facciamolo, ma troviamo una soluzione, non licenziamo — come da legislatori facciamo troppo spesso — un testo ambiguo e pericoloso, pensando che poi se la devono cavare i magistrati o che una soluzio-

ne deve essere trovata dalla dottrina! Questo significa mancare al nostro ruolo, delegare ad altri quello che noi possiamo fare.

Sempre riguardo al medesimo articolo, non abbiamo in alcun modo toccato il tema della violenza carnale — sempre presunta, ma preferirei in questo caso chiamarla abusiva — compiuta dall'ascendente, dal tutore o da persona cui il minore di 16 anni sia affidato per ragioni di cure, educazione, custodia, istruzione o vigilanza. Devo dire che, forse, invece, avremmo fatto bene a toccare questo argomento; forse in questo caso avremmo anche potuto alzare il limite d'età, visto che sappiamo bene che casi di violenza carnale legati a forme di pressione morale e psicologica per il prestigio della posizione vengono compiuti nei confronti di ragazzi e ragazze anche superiori agli anni 16 non solo negli ospedali ma nelle carceri, nelle scuole, nei posti di lavoro. Non abbiamo toccato questo punto e forse abbiamo fatto male, perchè avremmo aperto un'importante discussione su un argomento sul quale si dovrebbe riflettere, visto che la Comunità economica europea ha licenziato una ricerca secondo la quale le donne in tutta la Comunità sono sottoposte costantemente a forme di atti di libidine, o come vengono chiamate nelle diverse legislazioni le forme di pressione sulla libertà sessuale compiute ai danni delle lavoratrici dai datori di lavoro, dai superiori. Abbiamo poi invece introdotto — e perciò io vorrei che l'articolo 3 fosse letto almeno ora dai colleghi presenti in quest'Aula — finalmente una previsione di sanzione più grave nei confronti di quello che chiamiamo mostro, cioè di quello che stupra i bambini: abbiamo pensato ad una aggravante che oggi il codice Rocco non prevede. Abbiamo fissato a quel proposito l'età di otto anni. Ho letto proposte di emendamenti che chiederebbero di salire a dieci anni, una proposta della senatrice Ongaro, mi pare anche una proposta di emendamento democristiana. Devo dire che ciò mi sembra assennato. Proprio una sentenza di ieri — uno stupratore di una ragazza infradecenne è stato condannato solo a due anni e mezzo — mi fa pensare che sarebbe giusto ed opportu-

no elevare almeno a dieci anni questa maggiore sanzione nei confronti del violentatore dell'infradecenne.

Sapevo che saremmo dovuti tornare sull'argomento della procedibilità d'ufficio in contesto di matrimonio o, come ho letto in taluni emendamenti, di convivenza di tipo coniugale. Lo sapevo e di questo non mi sono stupita. Qui non c'è stato quindi un ritornare sui propri pensieri, ma un continuare su una certa posizione. Tenterò ancora una volta — sempre se sarò ascoltata — di ricordare che non c'è una legislazione al mondo nella quale sia prevista una diversa disciplina per quanto attiene all'azione penale a seconda che la vittima sia coniuge dello stupratore o non lo sia. Avevo già detto, nella mia relazione, che è vero che esistono legislazioni nelle quali la violenza carnale compiuta nei confronti del coniuge non è considerata delitto, anche se la situazione va cambiando, specialmente negli Stati Uniti d'America; ma laddove è considerata delitto, e la nostra giurisprudenza lo considera delitto, a nessuno mai è venuto in mente di pensare ad un doppio regime, che io credo sia anche costituzionale, che io credo sia una grave iniquità visto che attribuirebbe la responsabilità dell'azione penale proprio a quella donna che, se subisce quelle violenze, è evidentemente una vittima fra le pareti di casa. Mi domando come si fa a parlare di esigenza di salvaguardare l'unità familiare quando questa unità familiare sarebbe quella di una vittima con il suo oppressore. Mi ricordo che già all'epoca della battaglia per il divorzio si parlava dell'esigenza di salvaguardare l'unità familiare e si diceva che l'unità familiare poteva essere salvaguardata proprio facendo riferimento alla grande, antica pazienza delle donne. Ma oggi, dopo la riforma del diritto di famiglia, dopo che a tutti è chiaro che la presenza delle donne nella società italiana non può essere più quella di una vittima, di una emarginata, di una discriminata, vorrei sapere chi ha il coraggio di dire che è giusto che una donna subisca violenze all'interno della sua propria famiglia e che a lei soltanto spetti, se ne ha la forza, se ne ha il coraggio, se riesce a fuggire da questa prigione che sono le mura domestiche, di salvarsi

e che lo Stato debba disinteressarsi della sua condizione. Credo che questo sia un mostro giuridico, ma anche un mostro morale: chi avrà ancora la volontà di ripetere che noi dobbiamo salvaguardare l'unità della famiglia, e perciò non contemplare la perseguibilità d'ufficio di un delitto così mostruoso, bene, mi dovrà raccontare a quale famiglia pensa, qual è il modo di vita di una famiglia che noi riteniamo giusta in un paese civile come l'Italia.

Passo all'ultimo punto, quello della costituzione di parte civile. Non la chiamiamo più costituzione di parte civile e per conseguenza venirci a ricordare qui che oggi il codice non la prevede quando manca un interesse diretto mi pare ovvio, scontato, e devo dire anche un po' noioso. Non mi interessa neanche sentir dire che non si può parlare di interessi diffusi quando si fa riferimento alla violenza carnale compiuta nei confronti di una sola donna. Molto giustamente il senatore Gallo, che ringrazio per la sua opera veramente utile nella Commissione, ha replicato al collega Vitalone dicendo che se è vero che oggi la dottrina e la giurisprudenza sono discordi, se è vero che oggi la dottrina va ripetendo che non si può parlare di interessi diffusi, il legislatore ha la possibilità di fare di bianco nero, vale a dire che spetta al legislatore cancellare volumi di dottrina, quando si è formato la convinzione dell'esigenza di dare una risposta. Orbene, quale risposta?

Il senatore Vassalli che — lo voglio ricordare — ha dato un contributo utilissimo di presenza nella Commissione, ricordandoci spesso con attenzione una serie di errori nei quali si poteva incorrere, e che dunque ha collaborato, sia pure dissentendo, al testo, nel suo interessantissimo discorso, che ho letto più di una volta, ha chiarito — e mi corregga se sbaglio — che il suo vero dissenso è sull'articolo 3 (ci torneremo), ma su questo punto ha invece detto che meglio sarebbe una soluzione legislativa di fronte alle difficoltà nelle quali si imbatte oggi il magistrato e alla pluralità di soluzioni giurisprudenziali che sono chiaramente inique, visto che riconoscono in alcuni casi la possibilità della costituzione di parte ed altre

volte no, che la riconoscono per alcuni titolari e non per altri. Egli ha quindi chiarito che, sebbene preoccupato delle conseguenze, visto che basterebbe il pubblico ministero a bilanciare la situazione in aula, tuttavia si rende conto che questa soluzione è sicuramente migliore dell'incertezza nella quale siamo.

Vorrei sapere infatti chi ignora che sono anni ed anni che nel nostro paese si è riaperto un dibattito concernente la presenza delle associazioni all'interno del processo penale, e non soltanto nel mondo femminile. Si è riaperto un dibattito che era vivo già sotto il codice Zanardelli, e che fu troncato poi dal codice Rocco, quando Rocco nella relazione scrisse che bastava il pubblico ministero, quel pubblico ministero, onorevoli colleghi: il pubblico ministero di quel regime, di quella ottica, di quella filosofia.

Mi domando se oggi noi abbiamo la stessa idea del pubblico ministero, se abbiamo la stessa idea del processo penale. Se si è riaperto, con la stessa vivacità con la quale era vivo sotto il codice Zanardelli, il dibattito sulla presenza delle parti collettive nel processo, vuol dire che in regime di democrazia è rifiorita spontaneamente una esigenza. Se questa esigenza è rifiorita spontaneamente, e ha dato adito a sentenze pregevoli e a lunghi lavori dottrinali, è possibile che solo il Parlamento non debba farsene carico?

Si continua a dire che il famoso articolo della famosa direttiva n. 39 del codice di procedura penale non è strettamente aderente al testo che abbiamo elaborato in Commissione giustizia. Onorevoli colleghi, noi non sappiamo a cosa darà luogo la direttiva n. 39 in sede di stesura del codice di procedura penale, ma sappiamo senz'altro che quella direttiva n. 39 apre ampiamente il varco.

Ci si chiede per quale motivo iniziare con una legge speciale, quando invece si potrebbe aspettare la riforma del codice di procedura penale. Non faccio battute, perchè sono certa che il codice di procedura penale sarà varato in questa legislatura, tanto più che nella Commissione giustizia sarà varato prestissimo, per cui al Governo spetterà fare

l'altra parte. Ma per quale motivo bisogna aspettare una legge generale, quando una legge speciale è spessissimo utilizzata in molti ordinamenti giuridici per fare da battistrada, da esperimento? Vi potrei citare i paesi nei quali è stata introdotta — la Francia — vi potrei dire che l'abbiamo introdotta qui, con il famoso articolo 18 della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. Non sarebbe dunque neanche un precedente, perchè sarebbe, semmai, il secondo caso in cui il legislatore in Italia introduce questa possibilità.

Che cosa è avvenuto nel Gruppo democristiano che aveva in gran parte votato questo articolo, che aveva contribuito a scriverlo, che aveva dato utili contributi alla stesura, la più perfetta, di questo stesso articolo, (perchè è un buon articolo)? Me lo domando, e mi domando per quale motivo si dice oggi che non c'era stata un'approvazione. C'era stata un'approvazione, ed un'approvazione intervenuta dopo l'ennesimo ripensamento. Dopo che si era votato il famoso articolo sulla procedibilità d'ufficio anche nel caso di coniugio, ci fu un intervallo, colleghi senatori, perchè vi erano state rimozioni e tensioni, del tutto comprensibili, del tutto accettabili, lo riconosco. Poi si era ricominciato a lavorare e a quel punto ci si disse: va bene, ci si può pensare, ma dobbiamo ragionare, dobbiamo tornare al nostro Gruppo e presentare la questione. Aspettammo ancora una volta, credo, una decina di giorni. In seguito i «passa parola» del Gruppo vennero e dissero: va bene, se si accettano queste modifiche, se si accetta che si tratti di una sola associazione, che si tratti di possibilità di consenso da parte della parte lesa, se si accetta che possa essere revocata, allora possiamo essere d'accordo. È vero che non tutto il Gruppo presente in Commissione lo votò: lo riconosco. Senz'altro la collega Codazzi non lo votò, ma ci furono altri che lo votarono, credo in perfetta scienza e coscienza. Mi domando: per quale motivo dobbiamo ricominciare qui da zero? Perchè si lavora in Commissione? A che servono i lavori in Commissione se l'Aula deve ricominciare tutto da capo? Va bene, nel rispetto dell'orgoglio dell'Aula, ripartiamo da zero, onorevoli colle-

ghi, con la consapevolezza però che dobbiamo fare un buon lavoro.

So che molti di voi stanno pensando che sono costretti su questi banchi mentre ci sono i decreti da approvare. So che molti di voi stanno pensando che tra poche ore c'è il *mundial* che non si può perdere, ma, nella fase di intervallo tra i decreti ed il *mundial*, per piacere, gli articoli leggiamoli; per piacere, gli interventi leggiamoli; per piacere, la relazione leggiamola; per piacere, ascoltiamoci, onorevoli colleghi, perchè non possiamo ulteriormente deludere le donne italiane.

Vi voglio solo ricordare che le riforme che noi stiamo apportando sono state varate in Francia, Portogallo e Spagna in pochissimi mesi. Si trattava di legislazioni simili alle nostre, sono legislazioni che oggi prevedono le stesse modifiche che noi stiamo discutendo, che non sono irrilevanti. Il senatore Vassalli ha detto che probabilmente avremmo potuto limitarci ad alcune norme processuali concernenti l'interrogatorio della testimone parte lesa ed il giudizio per direttissima. Può essere vero, ricordo che all'inizio del dibattito tra le donne molti giuristi mi dicevano: ma che cosa volete fare, non potrete che spostare i mobili in una stanza. Ebbene, conta spesso molto spostare i mobili in una stanza, può darsi, infatti, che entri di più il sole; può darsi che l'aria dentro quella stanza sia diversa; può darsi che sia più vivibile.

Noi non vogliamo condanne troppo severe; non vogliamo perseguire coloro i quali per una cultura che certamente non dipende da loro, arrivano sui banchi degli imputati e si domandano perchè devono essere puniti. Vogliamo soltanto lanciare un segnale a questa società ed indicare che, finalmente, questa società si deve liberare di un delitto antichissimo ed infame, che è sopravvissuto a se stesso per l'indulgenza dalla quale è stato circondato.

Mi scuso per la lunghezza dell'intervento e mi auguro che in successivi nostri interventi sia possibile giungere ad un incontro sui temi fondamentali. Stiamo facendo un buon lavoro, continuiamo! (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Invito i cittadini che sono sulle tribune ad astenersi da qualsiasi forma

di partecipazione ai lavori dell'Aula. In caso contrario, sarò costretto a fare allontanare chi non si attiene a questa regola.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo doveroso — e lo faccio volentieri — esprimere il più vivo apprezzamento per il lavoro così impegnativo ed approfondito espresso nella relazione della senatrice Marinucci per l'intensità di riflessione che ha caratterizzato tutti i contributi al confronto nell'Aula e prima ancora per la lunga fatica di verifica e di aggiustamento affrontata dalla Commissione giustizia del Senato in ordine al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Credo peraltro di dover confermare, anche nel momento conclusivo della discussione, l'atteggiamento costantemente tenuto dal Governo, un atteggiamento dettato dall'esigenza di rispettare l'ampiezza e la distanza dei punti di vista, da ultimo rappresentate qui ancora dalla replica della senatrice Marinucci, tali da non risultare componibili entro un'univoca posizione di maggioranza.

Non potrebbe, dunque, il Ministro dare conto in questa materia di un definito punto di vista del Governo, che non esiste, in ordine agli aspetti del disegno di legge su cui ancora si manifesta una differenziazione e una distinzione all'interno delle stesse forze che compongono la maggioranza.

Non si tratta, dunque, come ho già avuto modo di chiarire, di una neutralità e di una indifferenza, ma di un rispetto che può esso stesso riuscire utile al fine di assecondare esiti il più possibile persuasivi in un campo che risulta, per tante ragioni, percorso da attenzioni, orientamenti, scelte di valore che non potrebbero, credo, in alcun modo piegarsi alla logica di un compromesso.

Ciò che conta soprattutto è la convinzione che ci accomuna in ordine alla necessità di una scelta di revisione dell'intero titolo che il codice penale dedica ai reati contro la sfera sessuale della persona. Vi è qui — come bene viene messo in luce dalla relazione della senatrice Marinucci — il grande carico di mortificazione e di sofferenza che

descrive per un aspetto così peculiare e decisivo la lunga storia di una disparità, e vi è insieme la consapevolezza di nuove insidie e di nuove brutalità che si aggiungono nel segno di una violenza che sembra rendere più fragili ed inermi le posizioni deboli e meno tutelate.

Mi pare dunque che sia in ogni modo condivisibile, ed è certamente un momento significativo dell'impegno delle donne per l'affermazione dei loro diritti, ma non solo dei loro, la scelta di definire in modo più adeguato l'interesse tutelato dalla norma penale precisandolo secondo il valore della persona, della sua dignità e della sua libertà. Ragioniamo infatti su ciò che più intimamente appartiene all'essere di ciascuno e che dunque vale per questa incalcolabile ragione piuttosto che per i parametri della pubblica moralità. Chiarire che è in gioco molto di più di una misura di interesse collettivo, precisare che si verte intorno a quel bene prezioso che è la dignità singolare di ogni persona, indica già il senso e la direzione della riforma, e su questo — ripeto — non si può che constatare una condivisa persuasione.

Certamente, quando è evocata ad ordinare un tessuto così fine e sensibile, la forza plastica del diritto non deve pretendere di forzare la soluzione, ma ha piuttosto il compito di esprimere un'adesiva flessibilità e di comporre il difficile equilibrio di garantire una regola umana. Per questo motivo tanto più immagino che dovrebbero farsi limpide le intenzioni e coerenti le riflessioni.

C'è una valutazione che credo di poter esprimere senza venir meno a quell'obbligo di discrezione cui accennavo all'inizio, una valutazione che mi è sembrato di ritrovare in un passaggio dell'intervento del senatore Vitalone. Essa ha riguardo ad un interrogativo che andrà pur espresso intorno alla relazione che riteniamo di poter indagare tra una crescente mortificazione e dissipazione della sessualità, e le nuove e più insidiose forme di abuso, di violenza e di mortificazione che riscontriamo: è difficile negare che vi sia un nesso stringente tra l'esaltazione del sesso come cosa, e l'aggressione al sesso come persona. Su questa domanda dovrebbe forse dedicarsi più utilmente una comune

riflessione, piuttosto che su una rigida preclusione dovendo essere insieme convinti che apprestare le difese del diritto è importante ma non esauriente, e rischia una debolezza quando queste difese non si collocano su un robusto fondamento morale.

È augurabile che vi sia, in qualche spazio ulteriore, una apprezzabile occasione per continuare un confronto, che qui non si è espresso per tutta la lunghezza della sua virtualità.

Rilevo infine che su alcune scelte tecniche, ma non tanto tecniche, che sono state proposte dalla Commissione, il dibattito dell'Aula ha apportato contributi talora problematici e talora decisamente critici. Questa circostanza va tanto più sottolineata in quanto le diverse posizioni — e non mi riferisco agli emendamenti — si sono andate esprimendo secondo personali sensibilità ed opinioni. Per questa ragione credo di poter a mia volta, e solo per un'intenzione di sommissa testimonianza, dar conto di qualche preoccupazione: mi riferisco in particolare al problema della perseguibilità di ufficio estesa nel testo della Commissione ai fatti di reato commessi all'interno del rapporto matrimoniale, ed ai moduli di presenza processuale previsti per gli interessi diffusi collegabili a questa fattispecie.

Sul primo punto credo che non andrebbero sottovalutate le osservazioni formulate in questa sede assai autorevolmente. Quali che siano le decisioni del Senato, vorrei dire che la scelta della perseguibilità a querela che si vuole cancellare non esprimeva l'intenzione di una protezione affievolita o almeno non credo che fosse questo l'orientamento esclusivo di quel legislatore; c'era, mi pare, l'idea di marcare fortemente quella caratteristica così singolare ed intima dell'interesse tutelato e di garantire dunque scelte totalmente disponibili entro la sfera di libertà della persona offesa. Che l'esperienza identifichi in questa scelta un punto di diminuita difesa è in parte vero, ma converrebbe comunque chiedersi cosa si può perdere con una scelta diversa. Vorrei d'altro canto rilevare che la previsione attuale si precisa per la irretrattabilità della querela una volta che essa sia stata presentata, cosa che mi pare offra una

soluzione non squilibrata proprio ad evitare che una libera scelta possa poi essere prevaricata per una successiva disparità.

Rispetto a questa soluzione l'apertura alla procedibilità d'ufficio potrebbe consentire semplicemente un'intrusione, non si sa quanto misurata; mi chedo allora se per un'altra strada non si finisca per scalfire quella libertà che intendiamo con il valore da tutelare.

Per quanto attiene, infine, al secondo punto, devo dire che risultano assai convincenti e rassicuranti le parole così autorevoli che il senatore Gallo ha pronunciato in quest'Aula. Mi limito pertanto ad un'osservazione che denuncia soltanto una qualche inquietudine, cioè un'osservazione più generale, un avvertimento — se mi è consentito — sulla esigenza di orientamenti coerenti: se in tanti oggi si dichiarano più che preoccupati per una sorta di insopportabile dilatazione del processo penale; se registriamo la necessità di inventare soluzioni che mettano al riparo da troppi danni il valore personalistico del processo, dovremo allora in ogni modo, in ogni circostanza, essere accurati nel mettere a confronto questo valore del processo con gli altri valori che siano di volta in volta evocati.

Signor Presidente, signori senatori, anticipavo che, su tutti gli emendamenti presentati, il Governo si rimetterà all'Assemblea e spero peraltro di non essere apparso disubbidiente rispetto al limite che mi ero fissato; se ho ritenuto di pronunziare qualche parola non è stato per parteggiare, ma per partecipare ad un dibattito così significativo su un tema così arduo, un tema che, sia pure per un aspetto tipico e circoscritto, ha pure riguardo — bisogna riconoscerlo — al cammino coraggioso e doloroso dell'emancipazione femminile, un cammino che conviene assecondare ed avvalorare, almeno da parte di chi ritiene che tanto più il nostro presente, il nostro futuro risulteranno meno sgradevoli e più rassicuranti, quanto più riuscirà a liberarsi, ad esprimersi e a contare quella ricca risorsa di intelligenza, di mitezza e di umanità che originalmente appartiene alla qualità femminile. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è aggiunta la seguente:

«Sezione II-bis: Dei delitti contro la libertà sessuale».

È approvato.

Art. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-bis. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri è punito con la reclusione da due a otto anni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al capoverso, sostituire le parole: «da due a otto anni» con le altre: «da tre a otto anni».

2.2 MANCINO, COCO, GALLO, MARTINI,
 PINTO Michele, LIPARI, VITALONE,
 DI LEMBO, SAPORITO, CUMINETTI

Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«... Nei casi di minore gravità si applica la reclusione da uno a tre anni».

2.1 MANCINO, COCO, GALLO, MARTINI,
 PINTO Michele, CUMINETTI, SAPORITO,
 LIPARI, VITALONE, DI LEMBO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GALLO Signor Presidente illustrerò entrambi gli emendamenti.

Ho avuto già modo e occasione di illustrare all'Assemblea il perchè dei due emenda-

menti dei quali il primo viene a modificare, puramente e semplicemente, l'entità della sanzione, spostando il minimo da due a tre anni; però questo aumento di misura sanzionatoria nel limite inferiore non può essere convenientemente afferrato se non si pone mente al secondo emendamento con cui si dispone che, nei casi di minore gravità, si applica la reclusione da uno a tre anni.

La tipicizzazione che si è attuata degli atti di violenza sessuale attraverso la previsione dell'articolo 609-bis che si propone all'Assemblea deve poter poggiare anche sulla entità della sanzione proprio per consentire quella gradazione che non può essere pretermessa tra comportamenti i quali appaiano di maggiore o di minore gravità. E allora ecco che, elevando il minimo, si viene a stagliare in modo estremamente significativo come gli atti sessuali che realizzano la figura criminosa di cui al primo comma devono essere tutti di importante entità, consistenza e quindi inammissibilità e gravità etico-sociale, laddove per tutti i casi facilmente intuibili di minore gravità, la pena viene a essere prevista nella misura sensibilmente inferiore da uno a tre anni.

E qui vorrei subito prevenire quella che potrebbe essere una fonte di perplessità sulla norma così come viene congegnata: non si vuole assolutamente riprodurre, attraverso questa articolazione delle sanzioni, quella inaccettabile casistica sui comportamenti sessuali che si è voluto invece bandire dall'oggetto del processo penale. Non si vuole cioè ricostituire il procedimento penale come un tessuto di curiosità, di indiscrezioni, di morbosità qualche volta affioranti proprio nella dialettica processuale: si vuole cogliere quello che è un momento strutturalmente ineliminabile dall'essenza e dalla significazione etico-sociale — torno a ripetere — di certi comportamenti.

È per questo motivo che, senza venire assolutamente meno alla unità della ispirazione che ha condotto la configurazione della fattispecie criminosa di cui a questo articolo nei termini che oggi leggiamo, unità di ispirazione che fa giustizia delle divisioni che invece apparivano nella codificazione tuttora vigente, il Gruppo della Democrazia cristia-

na sottopone all'Assemblea questi emendamenti, convinto che essi rispondano ad esigenze, prima ancora che di pratica giudiziaria, di corrispondenza a un movimento ideale, a un movimento etico. (*Applausi dal centro*).

GOZZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, con tutta la stima e l'ammirazione che ho per il collega senatore Marcello Gallo — che ho imparato a stimare e ad ammirare in questi tre anni di lavoro comune in Commissione giustizia — le sue argomentazioni non mi persuadono. Non starò a ripetere le argomentazioni del nostro relatore, la senatrice Marinucci Mariani, che le ha dette da par suo e che condivido: aggiungerò semplicemente alcune osservazioni particolari più un'osservazione di carattere generale.

Le osservazioni particolari sono queste: domando al collega Gallo, che aveva criticato nel suo intervento in discussione generale l'espressione «minore gravità» ritenendola suscettibile di guai in aule giudiziarie, preferendo l'espressione «di particolare tenuità», se ha rinunciato o no a questa critica e a questa proposta. In secondo luogo vorrei ricordare che la Commissione giustizia nel testo proposto all'Aula, proprio per venire incontro ad alcune perplessità dei colleghi democristiani e di altri, integrò l'articolo 660 del codice penale prevedendo un reato particolare di molestie di natura sessuale, cosicché, se gli emendamenti testè illustrati dal senatore Gallo fossero approvati, avremmo una triplice graduatoria nel nostro ordinamento per quel che riguarda gli atti sessuali: dalle molestie di natura sessuale punite con sei mesi di reclusione più l'ammenda, agli atti di minore gravità puniti con la reclusione da uno a tre anni, agli altri atti sessuali non meglio definiti puniti con la reclusione da due ad otto anni. Un po' troppo.

Vorrei fare ora un'osservazione di carattere generale che mi preme particolarmente. Credo che l'unificazione delle fattispecie e quindi la previsione di un'unica pena, salvo

le molestie, per il reato di atti sessuali con violenza e minaccia sia un connotato profondamente qualificante di questo disegno di legge proprio in relazione al mutamento del modo di concepire la sessualità sopravvenuto nel nostro tempo. Esso è forse uno dei più grandi mutamenti culturali del nostro secolo. Da una sessualità concepita primariamente, se non esclusivamente, come genitalità — donde la priorità del delitto di stupro sugli atti di libidine violenta, priorità che fatalmente, collega Gallo, si riproporrebbe con i due commi del nuovo articolo 609-bis — si è passati ad una concezione diversa.

Sono soprattutto i giovani ad intuirlo, anche se ancora non sono sufficientemente educati da noi adulti che siamo ancora assai vecchi su questo terreno. I giovani percepiscono come la sessualità sia oggi il luogo preminente in cui affermare o negare i valori umani più profondi, i valori della persona e non a caso abbiamo trasferito questo tipo di reati nei delitti contro la persona. I giovani afferrano, anche se ancora con insufficiente chiarezza, che nei rapporti sessuali è in gioco il rapporto con l'altro, il rapporto con il diverso, la capacità di aprirsi ad un rapporto corretto fondato sempre ed esclusivamente sul consenso pieno e reciproco e non sulla prevaricazione.

Il valore più profondo della persona — domandiamocelo, colleghi — non è forse per qualsiasi etica, cristiana o no, proprio quello fondato sull'apertura verso l'altro, verso il diverso come qualcosa non soltanto da rispettare ma da sentirsi arricchiti e quindi da tutelare e da difendere nella sua unicità come persona?

Pertanto la sessualità non deve essere intesa come un bisogno soprattutto maschile. Indubbiamente una cultura sessuale maschilista pesa sulle nostre spalle da secoli, proveniente da origini lontane, platoniche potremmo dire. Tale cultura sessuale ci induce ad una indulgenza verso i costumi maschili, ma la sessualità non deve essere bisogno da soddisfare, come la fame, in maniera più o meno animale, bensì una presa di coscienza, del fatto che non si è autosufficienti, che si ha bisogno dell'altro in quanto persona, in quanto soggetto da ascoltare, con il quale

confrontarsi, con il quale — come dicevo — reciprocamente arricchirsi. Si tratta dunque di un bisogno del tutto diverso rispetto a quello della fame, un bisogno che esclude la conquista come aggressione, come violenza, come dominio, come negazione dell'altro senza troppe graduazioni.

E i giovani sentono in tale maniera questo bisogno, lo hanno sentito quando hanno affermato — oggi un po' meno di ieri purtroppo — che il modo in cui ci si comporta nell'ambito della sessualità è il modo con il quale ci si schiera poi politicamente. Il rapporto tra sesso e politica fu una delle grandi autentiche conquiste del Sessantotto: come il valore della sessualità sta nell'aprirsi al rapporto con l'altro, anche la politica è organizzazione dei rapporti tra diversi.

Il passato ci grava addosso, lo ritroviamo in certe formule che stancamente ripetiamo da una cultura durata millenni. Mi riferisco, per esempio, al «debito coniugale» che ha a che fare con l'ex articolo 10 che mi auguro l'Aula non ripristini: la possibilità di presentare querela all'interno della coppia. Debito coniugale, «sesso debole», ne parla la relatrice nella sua relazione, fino a quando — questa mi sembrerebbe l'osservazione più significativa da fare — chiamiamo «impotente» il maschio incapace di atti sessuali. Colui che è capace dunque è potente, ha un potere sull'altro, che nella specie è la donna!

Tutte formule da rivedere criticamente e attentamente, attraverso una autocritica che, più che personale, deve essere rivolta ad una cultura che ci pesa addosso da Platone in poi, anche attraverso Sant'Agostino. Questi è un grande uomo, ma forse quando il Concilio Vaticano secondo ha parlato della sessualità in relazione all'amore coniugale e non solo come rimedio alla concupiscenza e finalizzato alla prole, ha portato avanti il discorso di Sant'Agostino, in qualche modo superandolo.

Sono formule da rivedere quelle che ripetiamo stancamente, così, senza rendercene conto, proprio se vogliamo intendere nel senso giusto la rivoluzione culturale in ordine alla sessualità del nostro secolo: ciò che si riteneva natura, e dunque immutabile, è in realtà un prodotto di cultura e quindi mutabile: dipende da noi, dalla nostra capacità di

coscienza e di responsabilità mutarlo. Questa rivoluzione sessuale va vista dunque non come degenerazione di costumi, ma come crescita di coscienza in umanità e responsabilità, come liberazione della donna da una condizione di oppressione e di soggezione, ma anche come liberazione del maschio da una condizione altrettanto millenaria di oppressore, di «potente» nel senso che dicevo prima, segnato dal complesso del gallismo-maschilismo: il maschio che non porta nulla a casa! Abbiamo fatto revisione attenta, profonda e definitiva di un pregiudizio di tal genere? È una domanda che vorrei che ciascuno di voi, padri e non, si ponesse.

Vorrei aggiungere un'altra cosa: mi auguro che il testo di legge passi nel modo migliore possibile, in modo che risponda a questa nuova cultura. Dobbiamo però pensare — e sono grato alle due colleghe Salvato e Ongaro Basaglia che lo hanno ricordato — che se la sessualità ha tutto questo complesso di valori, pone in gioco questo complesso di valori della persona in ordine anche ai rapporti politici, allora il dovere che abbiamo è quello di una diversa educazione sessuale, come educazione al rapporto con l'altro, col diverso non solo da annientare e da assimilare, ma come una persona da rispettare, con il quale stabilire un confronto, un dialogo, un arricchimento reciproco anche attraverso la correzione del linguaggio.

Il Parlamento non ha ancora approvato — indugia da più legislature — la legge sull'educazione sessuale nelle scuole; è un'indempienza, un ritardo grave, imputabile, sì, a dissensi politici, ma ancor più ad una non compiuta, non unanime maturazione della nuova cultura e dei nuovi valori da promuovere proprio dentro l'educazione sessuale.

Allora, se le cose stanno così, se non dobbiamo più seguire il modello culturale che in fatto di sessualità la violenza possa graduarsi, se riteniamo che la violenza è comunque negazione dei valori insiti nella sessualità stessa, sarà il giudice discrezionalmente ad applicare la pena adeguata, visto che il testo della Commissione ha abbassato il limite a due anni, e quindi al limite in cui può essere concessa la condizionale.

D'altra parte il collega Russo l'ha detto benissimo; qualche volta lui ed io non andiamo d'accordo, come è avvenuto per la legge sui dissociati, ma questa volta siamo totalmente e convintamente d'accordo. Mi permetto di rileggervi il suo intervento in discussione generale: «L'unificazione concettuale delle due fattispecie di reato e quindi l'unica previsione penale qualifica questo provvedimento, realizza una novità importante, viene ad omologare le tipologie della violenza sessuale, attenuando al massimo le variabili finora valorizzate relative alle modalità di coinvolgimento degli organi propri delle funzioni». Queste modalità di coinvolgimento fatalmente, collega Gallo, si riprodurrebbero nelle aule giudiziarie, se questo provvedimento fosse approvato con i due emendamenti in questione. Il collega Russo ha detto che va indirizzata l'attenzione «sulla quantità e la qualità della violenza più che sulle caratteristiche estrinsecatorie della libidine». Ha aggiunto che esistono, è stato detto più volte e giustamente, atti più avvilenti — quella mortificazione di cui parlava il Ministro poco fa — della violenza carnale e per questo la struttura della norma, quale è uscita dalla Commissione, consente che ad uno stupro possa, almeno in teoria e in linea di principio, conseguire una condanna a soli due anni. Ciò è detto benissimo e non aggiungo altro.

In conclusione noi ci opponiamo all'approvazione dei due emendamenti proprio perché si tornerebbe indietro e, mi dispiace collega Gallo, gattopardescamente, senza dirlo, si verrebbe a cambiare per lasciare tutto inalterato mantenendo la distinzione tra la violenza carnale e lo stupro e gli atti di libidine violenta. Per questo invito l'Assemblea a respingere gli emendamenti illustrati dal senatore Gallo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione dell'emendamento 3.3 sia fatta a scrutinio segreto. Poiché si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

BENEDETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, gli emendamenti all'articolo 2 presentati dal Gruppo della Democrazia cristiana mirano a sdoppiare il nuovo delitto di violenza sessuale in due distinte ipotesi di reato punite in quanto tali con pene diverse sia nel minimo che nel massimo. Questo è il tentativo di un'operazione di ortopedia giuridica che noi giudichiamo molto grave. Infatti, le modifiche proposte determinerebbero, se approvate, un vero e proprio ribaltamento delle ragioni fondamentali dalle quali è nata l'esigenza di riformare profondamente il sistema dei reati di violenza sessuale.

Il nuovo delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-*bis*, articolo 2 del disegno di legge, è la norma cardine di tale riforma, è una vera e propria norma di tipo ordinamentale. Non vi sono quindi, rispetto alla sua unità concettuale, etica e giuridica, possibilità alternative. O questa norma viene mantenuta come è, cosa che sino a questo momento non era stata messa in discussione, oppure, se l'unità normativa sostanziale viene spezzata, si va alla ripetizione, nemmeno troppo nascosta, delle due tipologie corrispondenti alle attuali fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti. Con questa deprecabile soluzione finiremmo per trovarci di fronte alla coesistenza di due tipi di reato nella stessa norma, nello stesso articolo. Ma è certo che l'emendamento 2.1, con qualche minima integrazione terminologica, potrebbe anche diventare un articolo a se stante.

La tecnica con la quale viene compiuta questa operazione è molto scoperta; diamo atto ai colleghi della Democrazia cristiana di questo elemento di lealtà. È come se ci trovassimo di fronte a due contrappesi azionati da un sistema di pressione e di correlata decompressione idraulica: da un lato si eleva da due a tre anni il minimo della pena, con ciò volendosi denotare quindi la maggiore gravità dell'ipotesi considerata, dall'altro si abbassano il minimo e il massimo di pena,

di modo che l'ipotesi così predisposta non avrebbe nemmeno bisogno di essere definita di minore gravità; ma questa definizione viene data perchè serve anche a qualificare come maggiormente grave l'ipotesi precedente. Si tratta, quindi, di una operazione compiuta, da un lato, attraverso la modificazione del regime delle pene, dall'altro attraverso la qualificazione di condotte diverse.

Con l'emendamento 2.1 viene introdotta una disposizione meramente sanzionatrice della famiglia di quelle che Filippo Grisogni chiamava frammenti di norme. Come tutti sappiamo la sanzione è insieme con il precetto l'elemento minimo necessario perchè esista la norma giuridica. Qui si interviene subito sulla pena, se ne stabilisce una specie del tutto autonoma: la reclusione da uno a tre anni. Il precetto basta desumerlo da altra disposizione che, in questo caso, è contenuta nello stesso articolo; e anche questo avviene in virtù del collegamento che l'emendamento 2.1, attraverso la definizione della minore gravità, stabilisce con la prima parte dell'articolo 609-*bis*. A minore gravità espressamente dichiarata, e a maggiore gravità implicitamente risultante, corrispondono infatti pene diverse, meno gravi e più gravi. Il codice penale è ricco di esempi di questo genere: si può agire sulla figura del soggetto passivo del reato, come avviene ad esempio nell'oltraggio, quando al pubblico ufficiale subentra il pubblico impiegato; si può agire sulle modalità della condotta, come avviene ad esempio quando la gravità qualifica il delitto di minaccia. In ipotesi di questo genere, la qualificazione introduce una tipologia distinta di reato. Si può sostenere che cambia la natura stessa del reato, perchè la norma che lo descrive finisce per ospitare due anime: ciò avviene nel caso che stiamo esaminando.

Se, infatti, si discutessero oggi i soli limiti della pena, l'unità etica e giuridica del precetto, contenuto nel nuovo articolo 609-*bis*, non verrebbe messa in pericolo. Qui invece vengono proposte due specie di pene determinate autonomamente e correlate a diverse condotte. La conseguenza è che non si tratta più di graduare la pena tra minimo e massimo, in relazione all'intensità della stessa condotta vietata: se di questo si fosse tratta-

to, colleghi della Democrazia cristiana, debbo supporre che avreste proposto soltanto di alzare il minimo di pena da due a tre anni di reclusione. Ma se non si tratta di graduare la pena sotto il profilo della intensità della condotta che viola il precetto, evidentemente la graduazione avviene sotto il ben diverso profilo della direzione della condotta. Sottolineo questi due aspetti attraverso i quali avviene la divaricazione dello stesso articolo in due distinte tipologie: l'intensità della condotta da un lato, la direzione della condotta dall'altro, o, se volete, la diversa intensità ricavabile però dalla diversa direzione.

Con queste premesse, non è difficile immaginare che le due proposte emendative servirebbero a rianimare nel diritto vivente la infausta distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti. Infatti, non c'è soltanto una diversità di condotta, ma c'è anche — lo ripeto — una diversità di pena. È segno che si vuole affidare al giudice un compito ulteriormente interpretativo rispetto alla fattispecie formalmente unitaria.

Vengo al punto: come volete, colleghi tutti, che si orienti il giudice in questo caso, se non ricercando il parametro della maggiore o minore gravità della condotta, in un materiale interpretativo che è tutto pronto, e che è appunto quello di tutta l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla violenza carnale e sugli atti di libidine violenti in più di 50 anni di applicazione del codice Rocco? È necessario ricordare allora in questa sede, anche se è stato fatto durante la discussione generale, che la riforma dei reati di violenza sessuale è nata intorno ad un nucleo politico e ad un convincimento largamente acquisito e mai — lo ha già detto la relatrice, ma consentitemi di ripeterlo — messo in discussione fino a questo momento, che, in termini schematici, può essere così sintetizzato: la distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenti va abolita, sostanzialmente però, non tanto perchè è vetusta quanto perchè è dannosa.

In questa prospettiva, la pena per il nuovo delitto di violenza sessuale non può essere che una sola. Si potevano discutere i limiti del minimo e del massimo ed infatti sono stati discussi prima alla Camera dei deputati

poi al Senato. Alla Camera, nel corso dell'esame nella Commissione giustizia, l'onorevole Casini sottolineò che la vera questione posta dall'articolo 2 era l'unificazione delle fattispecie, ora distinte, di congiungimento carnale violento e di atti di libidine violenti. Egli dichiarò il consenso, pur con alcune perplessità, del Gruppo democristiano alla unificazione di tali fattispecie nell'intento di ridurre, per quanto possibile — questa fu la motivazione — un certo tipo di indagini che obbligano il giudice a rendere ulteriormente penosa la situazione per la vittima.

L'onorevole Casini espose in particolare le perplessità in merito alle pene proposte. Egli rilevò che veniva ridotta ad otto anni la pena massima di dieci, così chiaramente riferendosi alla odierna disciplina del delitto di violenza carnale, e che veniva aumentata di un anno la pena minima, in quel momento prevista nel limite di tre anni, così chiaramente riferendosi all'attuale previsione del delitto di atti di libidine violenti, che — come è noto a tutti — è punito con pena minima di due anni. Dopo di che, la Commissione giustizia della Camera respinse a maggioranza un emendamento dello stesso onorevole Casini che prevedeva la reclusione da due a dieci anni. Successivamente, l'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento respinse un emendamento dell'onorevole Russo Franco che stabiliva la pena della reclusione da due ad otto anni.

Nel corso dell'esame dinanzi alla Commissione giustizia del Senato, fu approvato un emendamento del senatore Russo ed il limite minimo della pena fu abbassato da tre a due anni. I senatori Gallo e Codazzi dichiararono la loro contrarietà, in quanto la particolare riprovevolezza della fattispecie rendeva inaccettabile la diminuzione di pena così proposta. La contrarietà cadeva, quindi, sulla definizione del termine minimo di pena.

Ho voluto ricordare questi momenti del dibattito per sottolineare che l'esame si è soffermato — com'era inevitabile e giusto — sui problemi del minimo e del massimo, senza mettere in discussione però l'unicità della pena e quindi del reato. Questa era e rimane la condizione indispensabile perchè il dissolvimento delle due ipotesi di violenza

carnale e di atti di libidine violenti nella esclusiva ipotesi di violenza sessuale, conservi il forte segno di novità che gli è stato attribuito.

La grande innovazione rappresentata dall'articolo 609-bis, contenuto nell'articolo 2, consiste nella necessità di chiudere un lungo periodo di interpretazione giurisprudenziale impegnata a stabilire — in ciò spremendosi le meningi di generazioni di magistrati italiani — che per aversi congiunzione carnale violenta basta la compenetrazione corporale anche parziale e che atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale non sono soltanto quelli con cui si soddisfa, ma anche quelli con cui si eccita la brama sessuale. Dietro questi punti di arrivo vi sono decenni di accertamenti probatori posti a base del dibattito nobile di scienza giuridica.

Proverei, onorevoli colleghi, un certo disagio a riassumere nei particolari le questioni che sono state singolarmente poste e risolte. Basterà ricordare in sintesi i problemi insorti quando si è trattato di decidere se la fattispecie di violenza carnale sia integrata dalla mera congiunzione o dalla compenetrazione degli organi sessuali; se le forme violente e abnormi di 'congiunzione carnale rientrano negli atti di libidine o non piuttosto nella violenza carnale; se, a questi fini, sia discriminante o no il rapporto di eterosessualità. Se si ripercorre questo amaro cammino giurisprudenziale con l'animo disposto ad un minimo di malizia — peraltro di pessimo gusto — se ne esce con l'immagine squallida del magistrato costretto a muoversi in questa drammatica materia con lo stesso cinismo o con la stessa asettica assenza di passione con la quale un giudice — doppio decimetro alla mano — può muoversi nei meandri di una *actio finium regundorum*. Se ne esce con l'immagine ancora più squallida e avvilita delle umiliazioni alle quali la vittima, la donna, viene sottoposta in forza dell'attuale legislazione durante gli accertamenti processuali.

Ho voluto ricorrere a simili immagini con vero disagio, lo ho già detto, perchè sono profondamente convinto del fatto che su questa materia non sia opportuno scherzare, cosa che del resto non riesce nemmeno facile

anche se qualcuno a titolo di provocazione si sforzasse di farlo con un po' di garbo. Ho voluto dire queste cose per una ragione essenziale: la scienza dell'interpretazione è affascinante, affonda le sue radici nel lontano Evo Medio, si perfeziona da Prospero Farinaccio in giù; l'evoluzione della giurisprudenza è un capitolo essenziale della storia del costume ed anche della storia con la esse maiuscola, ma non bisogna mai dimenticare che alla base della giurisprudenza ci sono i protagonisti del processo, ci sono gli uomini, ci sono le vittime del reato. Talvolta, forse a causa di una mentalità distorta, forse per distorsione professionale consumata e quindi, in gran parte, incolpevole, di magistrati e difensori, si fa presto a descrivere la cosiddetta fattispecie legale oggettiva e poi ad introdurre, pezzo per pezzo, nei suoi schemi astratti, gli elementi costitutivi del reato accertati in fatto. Con questo metodo quegli elementi finiscono per perdere il loro retroterra di umanità. Proviamo invece a pensare, tanto per fare un esempio, quale realtà umana ci sia ancora alla base delle dispute giurisprudenziali sulla compenetrazione come minimo comune denominatore della violenza carnale.

Credo che tutti in questa Assemblea, alcuni direttamente e tutti gli altri in forma indiretta, abbiano l'esperienza di che cosa sono stati e di che cosa ancora sono, quanto ad umiliazione della donna, per non dire altro, soprattutto nella provincia italiana e nella provincia più arretrata, i processi per violenza carnale o per atti di libidine violenti. Tutto questo va bene, va perfettamente bene, è nella logica della collocazione che il codice penale assegna oggi ai delitti contro la libertà sessuale: infatti l'oggetto specifico della tutela penale in questi delitti è — per dirla con le parole di Vincenzo Manzini — l'interesse pubblico di garantire i beni giuridici della moralità e del buon costume. Non mi sembrerebbe del tutto azzardato pensare che oggi il sistema di tali delitti mostri una particolare attenzione alla persona come individuo, cioè come portatore di una specie biologica; si spiega così, nella cornice del buon costume, la particolare considerazione giuridica degli organi genitali.

La situazione tuttavia cambia profondamente di fronte ad una nuova ipotesi di reato configurato come delitto contro la persona e quindi contro la protezione che al bene della sua libertà assegnano il diritto naturale e la Costituzione italiana. In forza di questo profondo cambiamento dovrà essere diverso l'accertamento che il giudice sarà chiamato a compiere: l'indagine dovrà riguardare la qualità e l'intensità della violenza in quanto esercitata sulla persona del soggetto passivo; dovrà perdersi ogni traccia degli accertamenti tesi a graduare la misura dell'offesa alla moralità pubblica e al buon costume attraverso il coinvolgimento o meno degli organi genitali.

L'interpretazione dovrà guardare alla relazione di violenza tra persone e non al rapporto tra organi genitali e tra modi di soddisfazione violenta dell'istinto sessuale.

Noi pensiamo quindi — e questo è un altro punto decisivo della nostra valutazione — che gli emendamenti 2.2 e 2.1 introducano un pericoloso elemento di contraddizione tra i contenuti dell'articolo 609-bis e la intitolazione della sua rubrica.

Il senatore Marcello Gallo, con la sua grande autorità, che tutti sentiamo, ci ha ricordato come oggi dottrina e giurisprudenza siano sempre più portate a riconoscere il valore interpretativo della rubrica purchè dalla norma alla quale la rubrica si riferisce non emergano elementi di contraddizione. Con l'approvazione degli emendamenti 2.2 e 2.1 del Gruppo della Democrazia cristiana, il valore interpretativo della rubrica «Violenza sessuale» preposta all'articolo 609-bis, contenuto nell'articolo 2, risulterebbe notevolmente affievolito.

Voglio dire ancora una cosa: operazioni del genere di quella tentata con gli emendamenti dei quali stiamo parlando tecnicamente possono essere in astratto sperimentate in direzione sia riformatrice che controriformatrice; il problema è, ovviamente, nei contenuti che si vogliono introdurre rispetto alla maturazione della materia in esame e quindi alla direzione verso la quale la si vuol fare evolvere o retrocedere.

Farò un esempio, che non è attinente alla materia, ma che quanto a metodo credo

possa essere adeguato e opportuno: il disegno di legge per la riforma del codice penale presentato dal Governo nella V legislatura modificava il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale stabilendo tra l'altro che «qualora il fatto, per le modalità o le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, il giudice può infliggere la multa da lire 30.000 a lire 400.000». Quella era una norma che voleva chiaramente aprire la strada a una profonda riforma del reato considerato, perchè ne prevedeva, in appendice alla sua formulazione unitaria, una ipotesi attenuata; purtroppo, come è noto, non se ne fece più niente.

Qui avviene esattamente il contrario. La definizione di questa nuova normativa non è stata facile; non è stato facile definire la nuova fattispecie di reato nell'unitarietà dei suoi contenuti etici e giuridici; non è stato del tutto facile stabilire i limiti della pena corrispondente nel minimo e nel massimo alla univocità di tale previsione. Siamo comunque arrivati concordemente a questo risultato, ma di colpo tutto viene rimesso in discussione, tutto viene rimescolato.

Noi denunciavamo la gravità di questo tentativo di ritorno a modelli legislativi che vengono riproposti in presenza di una evoluzione del costume e della sensibilità giuridica di segno diametralmente opposto.

Sarebbe questo, onorevoli colleghi, un gravissimo errore; sarebbe il segno di un pauroso arretramento se venisse mantenuta la situazione odierna.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista è contrario alle modifiche che si vogliono introdurre con la previsione congiunta e correlata degli emendamenti 2.1 e 2.2 presentati dal Gruppo della Democrazia cristiana. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la *ratio* del testo legislativo al nostro esame è quella di una maggiore tutela in favore della parte lesa nei

reati di violenza sessuale. Per tale motivo si è previsto un aggravamento, seppure limitato, della pena; poichè, però, possono sussistere casi di minore gravità, la Commissione giustizia è addivenuta alla determinazione di ridurre il minimo della pena a due anni demandando all'autorità giudiziaria maggiori limiti discrezionali in ragione della gravità e della peculiarità del fatto.

Non sembra pertanto opportuno minimizzare ancora sino a portare la pena ad un anno, ciò che normalmente avverrebbe in molti processi per l'invasa prassi per la quale il giudice, *pietatis causa*, è incline a condannare al minimo della pena.

Per tali ragioni sinteticamente e doverosamente contenute nei limiti del *petitum*, il mio Gruppo si esprime in senso contrario ai due emendamenti in discussione. (*Applausi dall'estrema destra*).

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo fare una premessa che si riferisce all'intero impianto della legge: il Gruppo liberale, di volta in volta, affronterà senza posizioni predeterminate e quindi senza pregiudiziali gli emendamenti che dall'una e dall'altra parte politica verranno presentati e ne presenterà, come ne ha presentato, di propri con lo stesso approccio aperto al problema.

E vengo agli emendamenti presentati dai colleghi Mancino ed altri. Il Gruppo liberale ritiene che, se è valida — come tutti riteniamo valida — l'impostazione che è stata data alla nuova normativa sulla violenza sessuale — e che è stata recapita prima dalla Camera, poi dalla Commissione giustizia del Senato, ed anche dall'Aula — il riproporre, attraverso gli emendamenti 2.2 e 2.1 una diversificazione tra i due classici reati di violenza carnale e di atti di libidine violenta (perchè a ciò finiscono per mirare i due emendamenti) significhi negare nei fatti quello che a parole si dice di volere.

Tutti i Gruppi si sono trovati concordi nella premessa della legge, che è quella di

unificare i reati di violenza carnale e di atti di libidine violenta. Non ha alcun senso che, poi, attraverso questi emendamenti, la separazione venga, nei fatti, riproposta e che quindi risorga la tipica, storica — diceva bene il senatore Benedetti — diversificazione dei reati in materia.

È per questo motivo, signor Presidente, che il Gruppo liberale voterà contro questi emendamenti e per il mantenimento del testo attuale, che riteniamo rappresenti un ragionevole compromesso tra l'ipotesi iniziale di una pena minima di tre anni e quella ancora ora ipotizzata nel senso di un ulteriore abbassamento del minimo: chè la previsione di una pena minima di due anni ci sembra infatti che sia un compromesso ragionevole, che in quest'Aula il Gruppo liberale intende difendere.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Intendo esprimere l'opinione del Gruppo socialista sugli emendamenti presentati. Non condividiamo le motivazioni espresse dal collega Gallo e riteniamo invece condivisibili le osservazioni di chi ha ritenuto che attraverso questi emendamenti si possa arrivare a stravolgere un cardine fondamentale di questa legge e cioè la unificazione in un solo reato di violenza sessuale delle ipotesi penali previste dalla legislazione vigente.

In verità, se dobbiamo considerare cosa potranno fare i giudici nell'applicazione di una norma quale quella proposta attraverso i due emendamenti, non è difficile immaginare che i giudici più che all'entità della violenza e a tutti gli elementi che possono essere considerati in ordine alla gravità del fatto, per discernere l'ipotesi di pena da applicare, possano tornare a riferirsi al criterio distintivo precedente, ossia alla natura specifica dell'atto sessuale distinto in atto di libidine e in violenza sessuale. Pertanto la modifica proposta dal senatore Gallo è estremamente pericolosa e quasi sicuramente porterebbe a tali conseguenze.

Devo aggiungere un'ulteriore considerazione. In definitiva, rispetto al testo della Camera, la Commissione si era orientata verso la creazione di una maggiore possibilità per il giudice di articolare la pena in relazione alla gravità del fatto. Di qui la riduzione della pena minima da tre a due anni. Invece l'ipotesi proposta dai due emendamenti, ossia il ripristino, nell'ipotesi normale, della pena minima di tre anni (mentre la massima è sempre di otto anni) e l'introduzione di una differenziazione notevolissima con la previsione della pena da uno a tre anni in casi di minore gravità, mi fa porre una domanda precisa al senatore Gallo: o era vostra intenzione ripristinare le due ipotesi di reato che volevamo eliminare — e allora è giusto dirlo chiaramente e assumersi in quest'Aula le relative responsabilità — oppure, se l'intenzione dei proponenti è quella di creare una maggiore possibilità di articolazione della pena in relazione alla gravità del comportamento e alla natura dell'atto sessuale commesso nei confronti della donna, occorre stare attenti, perchè, con questa proposta, ove questa fosse la vostra vera intenzione, si creerebbero per il giudice gravissime difficoltà. Egli infatti dovrebbe giungere a stabilire la minore o maggiore gravità del fatto in base ad elementi rispetto ai quali la sua decisione porterebbe a gravissime differenze di pena. In tal modo verrebbe meno il concetto della libera determinazione del giudice nel graduare la pena e nel valutare liberamente la gravità reale del fatto, perchè, con questa articolazione, si creerebbe una «saracinesca», una nettissima distinzione: si avrebbe cioè una pena gravissima nei casi normali e una pena molto più lieve nei casi di minore gravità.

Se l'intenzione dei proponenti è quella di consentire una maggiore possibilità di articolazione nella determinazione della pena, non possono però essere affidate simili gravi responsabilità ai magistrati. Lasciamo quindi nella formula licenziata dalla Commissione il libero convincimento del giudice, la libera determinazione della pena tra i due e gli otto anni in base alla gravità del reato. Consentite, pertanto, con il mantenimento del testo proposto dalla Commissione, che

questa libertà di giudizio sia rimessa al giudice.

Per queste ragioni il Gruppo socialista voterà contro i due emendamenti. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, prendo la parola più che per un intervento nella discussione generale sugli emendamenti all'articolo 2, per una dichiarazione di voto preventiva.

Il Gruppo repubblicano non ritiene convincenti gli emendamenti 2.2 e 2.1, presentati dal senatore Gallo e da altri senatori, innanzitutto per una questione di ordine logico già espressa da coloro che sono precedentemente intervenuti. Infatti una volta che si sono voluti unificare in un'unica rubrica i delitti di violenza sessuale pare inopportuno stabilire due pene diverse per i reati di maggiore e minore gravità che, di fatto, reintrodurrebbero una distinzione.

In secondo luogo l'aver determinato la pena nella reclusione da due ad otto anni consente già al giudice una graduazione in termini decisamente congrui.

Per queste ragioni il Gruppo repubblicano voterà contro gli emendamenti presentati dal Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* MARINUCCI MARIANI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

Signor Presidente, vorrei anche ricordare ai proponenti che il risultato che si prefiggono (di impedire eventuali assoluzioni in relazione a sanzioni penali troppo onerose) non sarebbe raggiunto, laddove invece sarebbe raggiunto il risultato, che certamente essi non vogliono, di una serie di sentenze che comminerebbero sanzioni penali talmente lievi — lo diceva il senatore Filetti — da creare una situazione d'amarezza, di delusio-

ne, di rabbia con conseguenze molto gravi nella società civile.

Qualche anno fa due donne a Palermo uccisero il rispettivo marito e padre di due bambini e quando portarono il cadavere davanti ai carabinieri dissero: ve lo abbiamo ucciso perchè sappiamo che voi o non lo avreste condannato, o lo avreste condannato ad una sanzione troppo lieve! Ciò vuol dire che commettere errori di questo genere può comportare un imbarbarimento nei costumi. Noi invece abbiamo ormai razionalizzato le sanzioni penali e sappiamo che una sanzione giusta e giustamente comminata può essere veramente il mezzo per cancellare un delitto.

Chiedo perciò ancora ai proponenti di rinunciare a questi emendamenti, che non vanno nella direzione che essi vorrebbero perseguire.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Le garbate e civilissime osservazioni volte ai due emendamenti della Democrazia cristiana dai colleghi che testè hanno parlato hanno sortito l'effetto di convincermi ancora di più dell'esattezza e della correttezza dell'aggiustamento che viene proposto attraverso di essi.

Vorrei dire anzitutto che qui non è assolutamente il caso di fare processi alle intenzioni. Nè in sede di Commissione, nè in sede di Aula si è mai, da parte del Gruppo della Democrazia cristiana, nascosta o in qualche modo occultata l'intenzione di arrivare non ad un dosaggio e a una distinzione tra fattispecie condizionanti, ma a un dosaggio più misurato di quelle che sono le pene.

Chi vi parla, concludendo la discussione generale, aveva avuto modo di anticipare la

presa di posizione in ordine a questi emendamenti illustrandoli, pur malamente.

Vediamo allora qual è il nerbo delle considerazioni svolte, che toccano proprio l'essenza della costruzione, della struttura che si vuole dare a questa figura criminosa. Si dice che attraverso il dosaggio e la differenziazione della pena si tornerebbe a quella distinzione tra violenza carnale e atti di libidine violenti che si era voluta invece superare, sul che ci siamo trovati tutti d'accordo. Non vi è dubbio che questa continua ad essere la linea del partito della Democrazia cristiana. In sede di enunciazione della fattispecie condizionante, cioè della struttura del fatto di reato, non vi è assolutamente il tentativo di introdurre surrettiziamente un qualche cosa che ci riporti a una distinzione, sulla quale oggi direi che è pietà tacere. Non è il tentativo di ripristinare vecchi concetti e vecchie metodologie di accertamento del fatto di reato; non è il tentativo di riproporre una distinzione in termini qualitativi: il fatto rimane sempre quello unitario di atti sessuali. Si introduce puramente e semplicemente la possibilità di una graduazione quantitativa, che non è assolutamente ignota alla nostra tecnica legislativa. Quante volte, come circostanza attenuante di una determinata figura base di reato, appare l'ipotesi di maggiore tenuità! Pensate alla ricettazione: non c'è dubbio che l'ipotesi di maggiore tenuità dei fatti di ricettazione non introduce una nuova figura di reato, sconvolgendo quella che è la struttura del comportamento di ricettazione, ma puramente e semplicemente dà una valutazione in chiave meramente quantitativa! Un'offesa si presenta posta in essere da un comportamento che risponde a certi dati strutturali, però in termini di minore gravità.

Per quanto concerne tutta la fatica che il giudice dovrà effettuare per sceverare se ci si trovi di fronte all'ipotesi base o di fronte all'ipotesi circostanziata, attenuata, che noi proponiamo, onorevoli colleghi, ma davvero vogliamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà e credere che il magistrato non abbia un compito interpretativo di massima importanza e di estrema delicatezza quando dovrà

definire la categoria degli atti sessuali? Ma non vi sembra che questa sia una tipica fattispecie elastica che lascia ampio spazio all'invenzione interpretativa? Ecco che sul tronco di questo spazio il misurare certi rapporti, non innovando sulla struttura del fatto, ma cogliendone il modo di essere nella concreta realtà esistenziale, ci sembra rispondere ad un dovere che è quello di una legislazione la quale voglia essere ferma senza inutili esagerazioni, senza crudeltà. Vogliamo ritrovare quell'equilibrio che tante volte nella legislazione penale che ancora ci regge purtroppo manca. (*Applausi dal centro*).

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, quando in Commissione ci siamo trovati di fronte al testo della Camera dei deputati che prevedeva un livello di pena minima di tre anni ci siamo posti immediatamente un interrogativo: era mai possibile che una volta unificati i due reati di violenza carnale e di atti di libidine la soglia dei tre anni potesse essere compatibile con questa scelta? Si è giunti all'avviso che una pena più congrua poteva essere quella di due anni, anche perchè, osservai in quella occasione, difficilmente, anzi quasi in maniera impossibile, si poteva pervenire al risultato pratico, per una imputazione di atto violento, della sospensione condizionale della pena. Infatti di solito il reato si riproduceva in continuazione con altro episodio delittuoso, o unitamente a un altro reato perseguibile d'ufficio, quale poteva essere, ad esempio, quello di atti osceni in luogo pubblico. Di fronte alla impossibilità di pervenire in concreto, anche per un diciottenne, alla sospensione condizionale della pena, se si fosse partiti da un limite di tre anni, si giunse, mi pare all'unanimità, anzi con l'eccezione del collega Gallo, alla conclusione che la soglia minima ragionevole potesse essere quella dei due anni. Più che una scelta libera e discrezionale mi sembrò allora una vera e propria necessità pervenire a questa soglia.

Mi rendo conto che oggi, con l'emendamento 2.1, si ovvia in qualche modo all'inconveniente, ma anch'io sono dell'avviso che si tratterebbe di una reintroduzione equivoca della distinzione tra congiungimento forzoso ed atti di libidine violenti. D'altra parte abbiamo anche quella norma di salvaguardia per i fatti di minore entità che si riscontrano nel reato di molestie sessuali, per la prima volta introdotto nella nostra legislazione; perciò io credo che sia giusto in questa sede votare contro l'emendamento democristiano, e in questo senso il mio Gruppo si comporterà.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Volevo dire, signor Presidente, signor Ministro, che le argomentazioni del collega Gallo mi hanno convinto. Io credo che non ci sia l'intenzione di reintrodurre surrettiziamente la storica differenziazione tra atti di libidine e violenza carnale. Non lo credo perchè sono talmente evidenti le differenze che non si potranno non imporre all'interprete allorchè si andrà a valutare nel merito le singole situazioni di fatto. Devo dire che la sanzione mi sembra spropositata in rapporto ad un malcostume — chiamiamolo pure così — abbastanza diffuso, ma che non si può pensare di rimuovere in una complessa piramide psico-sociale quale è quella di questo paese lungo 1.200 chilometri, a colpi di articoli di legge, o di un articolo di legge, o di un emendamento ad un articolo di legge. Quindi, anche perchè non sono dell'avviso di affidare un margine di discrezionalità valutativa nell'applicazione della pena al magistrato, ma sono del parere che sempre più occorra costringere in limiti ben definiti quelle che sono le responsabilità politiche nella formazione della legge, voterò — a titolo personale — a favore di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, per correttezza di conduzione del dibattito, debbo precisare che avendo il senatore Castiglio-

ne, sia pure in sede di discussione sugli emendamenti, manifestato il pensiero del Gruppo socialista, lei ha parlato a titolo personale, a norma dell'articolo 109 del Regolamento.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-ter. - (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). — Chiunque, senza violenza o minaccia, commette gli atti sessuali di cui all'articolo 609-bis nei confronti di un minore degli anni dodici, è punito con la pena prevista dallo stesso articolo.

Con la medesima pena è punita la persona maggiore di età che commette gli atti sessuali nei confronti di un minore di età compresa tra i dodici e i quattordici anni con abuso della sua immaturità ovvero di un minore degli anni sedici, se ne è il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni otto la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 609-ter. - (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). — 1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

a) nei confronti di persona minore degli anni quattordici;

b) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

2. Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni dieci la pena è aumentata da un terzo alla metà».

3.3

VASSALLI

Sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

«... Chiunque, senza violenza o minaccia, commette gli atti sessuali di cui all'articolo 609-bis nei confronti di un minore degli anni quattordici, è punito con la pena prevista dallo stesso articolo.

... Con la stessa pena è punita la persona maggiore di età che commette gli atti sessuali nei confronti di un minore degli anni sedici, se ne è il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia».

3.9

FILETTI, GIANREGORIO, MARCHIO,
PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE,
MOLTISANTI, RASTRELLI

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

«Art. 609-ter. - (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). — 1. Chiunque, senza violenza o minaccia, compie atti sessuali su di un minore degli anni quattordici o lo induce a compierli sulla persona del colpevole, su se stes-

468^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

25 GIUGNO 1986

so, o su altri, è punito con la pena prevista dall'articolo 609-bis.».

3.4 RICCI, SALVATO, TEDESCO TATÒ, GOZZINI, NESPOLO, BATTELLO, GROSSI, BENEDETTI

Al primo capoverso sostituire le parole: «nei confronti di un», con l'altra: «su».

3.10 FRANZA

Al primo capoverso, sostituire le parole: «un minore degli anni dodici» con le altre: «un minore degli anni quattordici».

3.1 MANCINO, CECCATELLI, COCO, CODAZZI, GALLO, MARTINI, LIPARI, VITALONE, PINTO Michele, CUMINETTI, SAPORITO, DI LEMBO

Dopo il primo capoverso inserire il seguente:

« ... Non è punibile il minore che compie gli atti di cui al primo comma nei confronti di persona di età compresa fra i dodici e i quattordici anni».

3.7 SALVATO, RICCI, TEDESCO TATÒ, GOZZINI, NESPOLO, BATTELLO, GROSSI, BENEDETTI

Sopprimere il secondo capoverso.

3.6 ONGARO BASAGLIA, MILANI Eliseo, ALBERTI, PASQUINO, RUSSO, RIVA Massimo, GOZZINI, CAVAZZUTI, PINGITORE

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« ... La pena di cui al primo comma si applica altresì a chi compie gli atti in esso previsti nei confronti di un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni se il colpevole ne è l'ascendente, il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni

di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia».

3.5 TEDESCO TATÒ, RICCI, SALVATO, GHERBEZ, GOZZINI, NESPOLO, ROSSANDA, BATTELLO

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«...Con la medesima pena è punita la persona maggiore di età che commette gli atti sessuali nei confronti di un minore degli anni sedici, se ne è il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia».

3.2 MANCINO, CECCATELLI, COCO, CODAZZI, GALLO, MARTINI, PINTO Michele, CUMINETTI, LIPARI, SAPORITO, VITALONE, DI LEMBO

Al terzo capoverso, sostituire la parola: «otto» con l'altra: «dieci».

3.8 CODAZZI, CECCATELLI, MARTINI, JERVOLINO RUSSO, GALLO, PINTO Michele, RUFFINO, VITALONE

Al terzo capoverso, sostituire la parola: «otto» con l'altra: «dieci».

3.11 ONGARO BASAGLIA, MILANI Eliseo, ALBERTI, PASQUINO, RUSSO, RIVA Massimo, GOZZINI, CAVAZZUTI, PINGITORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

VASSALLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.3 è il primo di una serie numerosa di emendamenti che concernono il problema affrontato dall'articolo 3 del disegno di legge, cioè la questione dei minori che abbiamo deciso di separare, diversamente da quanto aveva fatto la Camera e diversamente da quanto è nel codice Rocco, da altri soggetti passivi di questi reati sessuali senza violenza reale.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATO'

(Segue VASSALLI). Dicevo che questo è il primo emendamento che viene in considerazione in un gruppo di emendamenti abbastanza numeroso, consistente e anche variegato, concernente l'articolo che il Senato, in Commissione, ha voluto dedicare al problema dei minori, di questi particolari soggetti passivi di questi reati sessuali, separandoli dalla considerazione data, viceversa, ad altri soggetti passivi, diversamente da quanto avviene nel codice vigente e da quanto avviene nel testo che ci proviene dalla Camera dei deputati.

Ho ritenuto, in considerazione di questo, di fare un articolo integralmente sostitutivo, anche per maggiore chiarezza circa i contenuti. Certamente la Presidenza avrà un compito difficile nel mettere in votazione i vari emendamenti e nello scegliere quelli che sono più lontani dal testo data la molteplicità dei profili, ma certo non è mio compito quello di dare suggerimenti al riguardo.

In che cosa il mio emendamento si differenzi dal testo della Commissione è chiaramente evincibile dalla sua lettura. I punti di differenza sono precisamente tre. Il primo è quello che concerne il ripristino della soglia dei quattordici anni al posto di quella dei dodici anni. Poche parole su questo, ma devo dirle. Il codice Zanardelli, come tutti sanno, conteneva la previsione dei dodici anni, che il codice Rocco poi elevò ai quattordici. Debo peraltro dire, pur non avendo ritrovato l'appunto che mi ero preparato su tutte le legislazioni europee e anche su altre legislazioni, che il termine dei dodici anni esiste esclusivamente nel codice Zanardelli e nel codice della Spagna franchista del 1944. In nessun altro codice infatti vi è una soglia così bassa. Cito soltanto al riguardo i quindici anni previsti dal codice penale monegasco (piccolo Stato vicino a noi), i quattordici anni fissati dal codice penale del Lussemburgo; e da quello del Liechtenstein, i sedici anni previsti dal codice penale norvegese,

confermati ancora da una legge più recente. Nel codice penale olandese vi è invece una distinzione che eleva la pena quando il fatto è commesso nei confronti di persona tra gli anni dodici e i sedici, ma pone come limite, ai fini della punizione, sempre i sedici anni, aggiungendo, peraltro, in questo caso, la condizione della querela. Quindi dodici anni per un aumento della pena, ma sedici come soglia base. Il codice penale polacco, sia nel vecchio testo, precedente alle trasformazioni politiche di quel paese, sia in quello nuovo stabilisce il limite di quindici anni, mentre il codice penale portoghese lo fissa a sedici anni, ed anch'esso, come quello olandese, si riferisce ai dodici anni soltanto per un aumento della pena, quando il fatto, appunto, concerne minore tra i dodici e i sedici anni. Come è a tutti noto, infine, il codice turco ricopiò il codice Zanardelli, ma per questa parte non si sentì di seguirlo ed anche in Turchia, il termine è di quattordici anni. Termino con questo elenco perchè ho perduto le mie cartelle, ma garantisco che non vi è assolutamente alcun altro esempio vigente che faccia riferimento ai dodici anni, tranne quello spagnolo. Pertanto, già mi pare che questa considerazione, limitata ai paesi europei, dovrebbe indurci a considerare che la soglia dei quattordici anni è razionale ed è del resto quella che la Camera dei deputati aveva fissato nel testo che ci ha fatto pervenire. Questa dunque è la prima modifica che propongo con il mio emendamento.

La seconda è rappresentata dall'eliminazione — e questa è importante — di quella situazione particolare del maggiore di età al quale, in sostanza, questi atti sarebbero consentiti, anche con minore tra i dodici e i quattordici anni, quando non vi fosse abuso dell'immatunità del minore. È l'unico punto questo — del testo proveniente dalla Commissione — che la relatrice, senatrice Marinucci, nella foga del suo discorso ha dimenticato di illustrare. D'altra parte, il suo era un

discorso così bello e così carico di impeto, di passione e di convinzione, fatto senza consultare alcun appunto, per cui si può ben comprendere che abbia dimenticato di farne menzione. Però è un punto importante. Il testo che proviene dalla Commissione non si occupa soltanto di salvaguardare l'infradiciotenne da pene nel caso di un soggetto di età superiore agli anni dodici, ma introduce una eguale esenzione di pena, o meglio un'eguale esclusione di punibilità anche per il soggetto ultradiciotenne quando non sia accertabile un abuso della immaturità del minore.

In discussione generale ho già parlato contro questa posizione: io credo infatti che l'abuso dell'immaturità nei confronti di bambini, di creature tra i dodici e i quattordici anni vi sia sempre e pertanto l'emendamento da me proposto ha anche il senso di eliminare questo aspetto della normativa proveniente dalla Commissione.

Il terzo punto è quello che non merita particolare illustrazione anche perchè mi vede concorde con una quantità degli altri emendamenti presentati da altri Gruppi ed è quello che, pur mantenendo quell'aggravante, che oggi non esiste nel codice Rocco, concernente l'età particolarmente bassa del soggetto passivo con il quale si viene a rapporti sessuali, aggravante che figura nel testo della Commissione, ma quando chi subisce violenza è minore di anni otto, eleva questo limite a dieci anni.

Sono questi i tre punti sui quali il mio emendamento porta innovazioni rispetto al testo proposto dalla Commissione. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

FILETTI. Nel mio intervento illustrerò l'emendamento 3.9, e ricordo che la mia parte politica sia alla Camera dei deputati che in questo ramo del Parlamento ha sempre espresso una netta contrarietà in ordine alla cosiddetta violenza presunta, posto che si voglia ridurre a dodici anni il limite dell'età del minore offeso dal reato.

Il vigente codice penale, all'articolo 519, prevede che la violenza è presunta nei rapporti con un minore di quattordici anni. In sede di discussione generale ho avuto l'onore

di illustrare le ragioni che inducono a mantenere la predetta previsione, e per motivi di celerità dei lavori ritengo di richiamare interamente quanto già detto nella seduta dello scorso 5 giugno.

Sono peraltro lieto di constatare che emendamenti sostanzialmente concordi su tal punto sono stati presentati da altre parti politiche: si è pertanto pienamente fiduciosi dell'accoglimento del primo comma dell'emendamento 3.9.

L'adesione dell'Assemblea, a nostro avviso, non può non essere espressa anche per il secondo comma che prevede la stessa pena a carico della persona di maggiore età che commette gli atti sessuali nei confronti di un minore di anni sedici se ne è il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia. Mi permetto peraltro di sottoporre alla Presidenza le ragioni di chiarezza che consigliano di votare separatamente i due commi dell'emendamento 3.9, così come i vari commi contenuti in altri emendamenti.

SALVATO. Signor Presidente, nel mio intervento illustrerò gli emendamenti 3.4, 3.7 e 3.5 e desidero anche aggiungere che è intenzione del nostro Gruppo trasformare l'emendamento 3.7 in subemendamento all'emendamento 3.3 presentato dal senatore Vassalli.

Prima di entrare nel merito delle nostre proposte emendative su questo articolo così complesso e delicato, vorrei riprendere — facendolo, se mi riesce, in maniera sommersa — con grande pazienza, come ha detto la relatrice, quella pazienza che abbiamo avuto nel corso di questi lunghissimi 18 mesi, alcune considerazioni su ciò che ritengo profondamente pericoloso, cioè un ritorno indietro su questa materia nonchè un segnale nuovo ed inquietante che viene da parte di settori della Democrazia cristiana.

Vorrei anche aggiungere che noto un'inversione di tendenza nell'atteggiamento del Governo; voglio dirlo non solo per amore di chiarezza, ma anche per quella lealtà che ha sempre contraddistinto i rapporti con il ministro Martinazzoli sia in Commissione che in Aula ed anche perchè questi segnali denotano qualcosa che non va, pur augurandomi che così non sia.

Dico questo perchè il Governo nella precedente legislatura come nella attuale nel momento in cui questa materia veniva esaminata dalla Camera dei deputati ha sempre avuto, credo correttamente, un atteggiamento di remissione; anche il ministro Martinazzoli è pervenuto a questa conclusione, ma ha avuto un atteggiamento che credo appunto corretto nel non entrare nel merito delle questioni, sapendo che una materia come questa, così delicata, così difficile e complessa, una materia su cui si è esercitata la volontà politica delle varie forze e una proposta di legge di iniziativa popolare, deve essere decisa nella sua correttezza e nella sua concretezza innanzitutto dal Parlamento.

Il ministro Martinazzoli ha però qui voluto portare una novità: voglio dargli atto che ha detto che in realtà ha voluto portare un contributo al dibattito, un contributo molto di parte, mi permetta, ministro Martinazzoli. Mi auguro che questo contributo non costituisca un ulteriore passo che tenda a far diventare il dialogo ancora più difficile. Dico questo proprio alla luce di quel primo giudizio che ho voluto dare intervenendo in discussione generale e soprattutto poco fa, perchè ritengo estremamente pericoloso e preoccupante il ritorno indietro della Democrazia cristiana.

Proprio nel merito di questa tematica vorrei ricordare ai colleghi tutti, e ai colleghi della Democrazia cristiana, che sulla questione riguardante i minori noi abbiamo avuto subito dopo l'approvazione del testo alla Camera un atteggiamento della Democrazia cristiana, che allora definimmo anche giusto, di riflessione immediata su quello che era accaduto e una presa d'atto del fatto che alla Camera si era discusso in maniera molto emotiva, oltre che confusa e contraddittoria. Ci fu una conferenza stampa in cui i colleghi della Democrazia cristiana, alla Camera, presero un impegno, e lo fecero anche con una certa solennità, non soltanto come Parlamento ma soprattutto rispetto ai giovani di questo paese, cioè l'impegno di andare a rivedere e di capire in che modo qui, al Senato si potesse correggere quello che le giovani generazioni e le migliaia e migliaia di ragazzi che immediatamente promossero assemblee,

dibattiti, iniziative, sentivano proprio anche come una profonda offesa ai loro stessi, ricercando un punto di equilibrio tra due esigenze molto contrapposte. Da una parte infatti vi è l'esigenza di una tutela incisiva rispetto ai reati di violenza sessuale contro i minori e, dall'altra parte, l'esigenza non soltanto profondamente giusta, ma anche realmente moderna, di una società moderna, di tutelare e rispondere al processo di crescita dei minori, soprattutto riconoscendo un loro «diritto alla affettività» come in Commissione lo abbiamo chiamato con un termine abbastanza vago, ma che riprendo per comodità.

Ci fu questa posizione della Democrazia cristiana; devo dire che si trattò di una posizione che trovò poi un puntuale riscontro in Commissione giustizia. Un punto su cui abbiamo discusso forse più a lungo che su altri e su cui abbiamo trovato — voglio appunto ricordarlo ai colleghi — non soltanto momenti di confronto, di riflessione, di approfondimento (confronto molto pacato), ma anche una unità sostanziale quando tutti insieme, ad eccezione del senatore Vassalli, abbiamo steso materialmente e approvato questo articolo che oggi vogliamo emendare.

Abbiamo avuto poi quello che la relatrice, molto felicemente, ha definito una campagna di stampa confusa e tendenziosa; abbiamo avuto il riaprirsi di uno spazio di riflessione all'interno di ogni singola forza politica. Credo però che l'approdo al quale si è giunti è profondamente pericoloso e negativo — voglio usare questi termini — non tanto per quanto riguarda la formulazione dei rapporti che possono intercorrere tra un minorenni e un maggiorenne: nei vari emendamenti c'è una formulazione diversa ma c'è l'obiettivo comune di riportare, con più chiarezza di quanto non facesse l'articolo approvato in Commissione, a quattordici anni il limite di età nei rapporti tra maggiorenni e minorenni.

Al di sotto dei quattordici anni credo che conveniamo tutti che ancora una volta c'è violenza presunta. Io sono d'accordo con la relatrice: usiamo i termini che devono usarsi, anche se questo voler legiferare ancora su delle soglie di età comporta una serie di

problemi. Però tutti conveniamo su questo perchè ci rendiamo conto che c'è bisogno di una tutela reale rispetto a quello che pensiamo sia uno dei reati più gravi, con la qualità più grave, cioè il reato di violenza sessuale commesso su un minorenne anche quando è senza violenza o minaccia. Ripeto quindi che si tratta di rapporti tra maggiorenni e minorenni perchè sia chiaro a tutti quanti noi che c'è questa soglia di quattordici anni che tutti insieme riteniamo la più giusta e la più utile. Però, detto questo, credo che ci troviamo di fronte all'altra questione che sta a me particolarmente a cuore ma che credo debba stare a cuore a ognuno di noi, all'altra questione che non soltanto è elusa ma è negata nei fatti.

La Democrazia cristiana, che pure insieme a noi, attraverso i suoi esponenti in Commissione giustizia e non soltanto in comitato ristretto, aveva tentato di capire quale spazio, non dico di libertà, ma di tutela dovesse esserci per i rapporti consensuali tra minorenni, qui compie — voglio usare i termini con grande nettezza — non soltanto un passo indietro ma un vero e proprio voltafaccia rispetto al dibattito politico della Commissione, ma in modo ancora più grave rispetto alle esigenze e alle aspettative delle giovani generazioni.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, voglio qui aprire una parentesi perchè ritengo che sia giusto ed utile: quando parliamo di minorenni, del processo di crescita delle giovani generazioni ci troviamo sempre di fronte ad atteggiamenti da parte del legislatore ma innanzitutto da parte di noi adulti che sono ambigui, che sono molto spesso di rimozione, che cercano di negare la realtà dei fatti, che non sono di aiuto concreto alla crescita culturale delle giovani generazioni, che cercano di operare attraverso la via più della repressione che della prevenzione. E usiamo molto spesso parole grosse, molto spesso deformiamo il pensiero degli stessi minori.

Voglio qui riportare un fatto concreto che è stato riferito anche sulla stampa in questi giorni: i centri di liberazione delle ragazze aderenti alla federazione giovanile comunista hanno in questi giorni elaborato — e

intendono su questo avere un momento di iniziativa politica — una proposta di legge sulla questione dell'informazione sessuale all'interno della scuola. Io la chiamo così, anche se più correttamente mi sembra che queste ragazze vogliano dare altro titolo: vogliono cioè guardare a tutti i temi della sessualità all'interno della scuola e all'interno del processo culturale. Perchè queste ragazze sono addivenute a questa decisione? Voglio qui ripeterlo avendolo già detto in Commissione e ribadito anche in Aula: perchè, rispetto a questa materia, grave è la latitanza non soltanto degli adulti in generale ma, secondo me, del legislatore. Sono ormai passate diverse legislature, eppure rispetto a questa materia, anch'essa delicata e difficile ma tanto importante nella vita e nel processo di crescita di ragazzi e ragazze, il Parlamento del nostro paese non è stato in grado di elaborare una legge. E queste ragazze hanno inteso e intendono promuovere una legge di iniziativa popolare. Credo che la loro scelta sia giusta ed anche — voglio usare un termine forte — provocatoria nei confronti della latitanza del legislatore. Credo che sia una scelta che tende a riaprire un dibattito, una riflessione innanzitutto culturali e ideali all'interno del nostro paese su questa materia. Infatti i giovani innanzitutto hanno bisogno di un processo di crescita su tali materie in cui vi sia certamente una maggiore informazione, vi sia più cultura e più libertà dai modelli consumistici e violenti, dall'aggressività, da quell'insieme, appunto, di violenza sessuale che pure le giovani generazioni vedono imperante.

Tale iniziativa tuttavia è stata letta non soltanto con toni di scherno e di derisione, ma è stata addirittura strumentalizzata affermando che questi ragazzi e ragazze vogliono fare chissà quali cose terribili e nuove. Non so se sia soltanto emozione o paura, ma credo che purtroppo vi sia dell'altro, ossia una nostra inadeguatezza a ragionare su tali questioni con la serenità che esse meritano.

Innanzitutto tale serenità consiste nel fatto che in quest'Aula del Parlamento non dobbiamo smentire noi stessi. Mi auguro che non solo il mio Gruppo ma anche altri Grup-

più politici, che pure in Commissione hanno dato un contributo fattivo, su questo punto non solo abbiano un momento di ripensamento e di riflessione ma raggiungano anche un accordo per decidere insieme cosa è meglio per le giovani generazioni, sapendo che qui non stiamo discutendo di libertà nei rapporti sessuali ma di una norma penale.

Votando l'articolo 1 e l'articolo 2, abbiamo voluto tutti quanti quella definizione e quella collocazione del reato. Tutti quanti — verificheremo comunque la scelta dell'Aula — abbiamo inteso seguire come criterio generale la procedibilità di ufficio. Che cosa può accadere rispetto a tutto questo quando c'è un rapporto consensuale, ossia quello che altre volte ho già definito — e voglio definirlo così stasera — una storia d'amore tra un ragazzino di quindici anni e una ragazzina di tredici anni?

Credo che dobbiamo porci con molta forza tale interrogativo guardando non tanto alle norme del codice, bensì a quello che attiene ai nostri compiti rispetto ad altre questioni, quali quelle relative alla scuola, alla famiglia, ai processi educativi. Per quanto riguarda il codice, invece, le norme devono essere quelle che qui ribadiamo con il nostro emendamento. Tali rapporti consensuali non solo non possono essere punibili, ma — aggiungo — non devono assolutamente passare attraverso le aule del tribunale. Ha ragione la collega Marinucci: è vero che esiste il perdono giudiziale — ce lo ha ricordato il senatore Vitalone e forse altri colleghi lo ricorderanno qui stasera — ma credo che sia non solo profondamente negativo il ricorso a tale istituto; credo anche che ogni volta che si usa questo argomento si faccia una grossa operazione di ipocrisia innanzitutto rispetto a noi stessi e rispetto alla nostra coscienza, colleghi e colleghe.

Preoccupandoci di un processo di crescita che alcuni giudicano troppo precoce, pensiamo di metterci al riparo, pensiamo di tutelarlo con strumenti non adeguati; di farlo passare, attraverso le aule del tribunale, sapendo che poi in quelle aule non accadrà niente o al massimo vi sarà la concessione del perdono giudiziale. Invece no! Ha ragione la senatrice Marinucci: in quelle aule

accadrà qualcosa di profondamente negativo, qualcosa di terribile e di drammatico proprio per la vita dei giovani che possono subire tale impatto.

Ma voglio dire qualcosa di più: l'ipocrisia è anche una spinta alla clandestinità. Qualcuno in quest'Aula ha usato ancora una volta dei termini che mi piacciono poco. Parlando di ragazzi e ragazze, si è accennato anche a baci lascivi per la strada e così via. Sono termini che mi sarei augurata non fossero ripetuti qui, nell'Aula del Senato. Purtroppo tali parole sono state ascoltate in maniera emotiva alla Camera e mi auguravo — e mi auguro ancora — che al Senato non vi sia spazio per simili affermazioni.

Ma questo cosa significa? Significa che vogliamo che il processo di crescita di questi ragazzi e di queste ragazze avvenga nella clandestinità e con ipocrisia? Credo che questo sarebbe profondamente sbagliato e profondamente elusivo rispetto ai problemi veri che abbiamo davanti. E il problema vero secondo me è duplice: da una parte è quello di una norma seria, di un rigore rispetto ai rapporti tra maggiorenni e minorenni; dalla altra il problema vero e serio è di capire che tutto quanto attiene a rapporti consensuali in questa fascia di coetaneità che riguarda minorenni non riguarda il codice penale, a meno che non ci sia realmente violenza. È qualche cosa che riguarda altro: processi educativi e formativi. In questo modo possiamo realmente tutelare e dare risposte alle giuste ansie che possono esserci, alle preoccupazioni, alle paure, soprattutto dare risposte che non siano nè perdenti, nè ipocrite, ma tali che ci facciano anche capire dalle giovani generazioni.

In conclusione voglio dire che su questa legge abbiamo riflettuto molto come forze politiche, ha riflettuto una parte importante del paese, hanno riflettuto le donne di questo paese, hanno ragionato, hanno elaborato, hanno prodotto cultura; stanno riflettendo — e mi auguro che la riflessione non sia ancora una volta drammatica e amara — le giovani generazioni, cui l'insieme delle forze politiche (voglio esprimermi così anche se ci sarebbero da fare dei distinguo molto seri) purtroppo in questi anni non ha dato quello

che esse hanno non solo il diritto di aspettarsi, ma la volontà e la speranza di ottenere: una scuola, una cultura, una società in grado di essere insieme con loro, nel loro autonomo processo di crescita, e non ancora una volta contro di loro con ipocrisia, con sessuofobia, mostrando di non comprendere e di essere molto lontana dalla realtà. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FRANZA. Qualche minuto fa abbiamo approvato l'articolo 2, che recita: «Chiunque, con violenza e minacce, commette su taluno atti sessuali...». Non vedo perchè non dobbiamo adeguare gli articoli successivi a questa formulazione monosillabica: «su» e non «nei confronti di»; si tratta solo di una esigenza tecnica. In realtà l'atto di violenza, consumato o non, si compie con l'attingimento (questa è la parola che di solito si usa tecnicamente) del corpo della parte offesa; mi sembra quindi che la dizione più appropriata sia: «atti sessuali su» e non «nei confronti di». In questo senso prego l'Assemblea di votare l'emendamento. 3.10.

VITALONE. L'emendamento 3.3 del senatore Vassalli riassume essenzialmente tre distinte proposte che il Gruppo della Democrazia cristiana ha avanzato con gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.8, che attengono tutti all'esigenza di una migliore definizione, rispetto al testo licenziato dalla Commissione, dei casi di violenza presunta e di una più adeguata risposta sanzionatoria per i fatti di violenza in danno di bambini in età tenerissima, attraverso la predisposizione di una congrua ragione aggravatrice della pena comminata per il reato base.

In sede di discussione generale ho già avuto occasione di anticipare alcune delle ragioni che ci inducono a chiedere, e con convinta determinazione, il ripristino del limite di 14 anni quale criterio di presunzione legale non derogabile a tutela della inviolabilità sessuale dei minori. Ho ricordato allora come la stessa Corte costituzionale, investita in due distinte circostanze dello specifico problema, avesse ampiamente argomentato sulla «razionalità» della scelta dei 14 anni, sottolineando non soltanto l'esigenza di distinguere

tra maturità fisica e maturità psichica, compendiandosi nella presenza di entrambe il complessivo requisito della «capacità» suggerito dalla legge, ma dovendosi ulteriormente considerare che il minore infraquattordicenne, anche se fornito di «precoce ingegno», cito testualmente da quei passi della giurisprudenza costituzionale, «può difettare delle capacità di giudizio che gli consentono di valutare le implicazioni di carattere etico, connaturate ai comportamenti sessuali». Indicazioni, queste, che concorrono a dimostrare come il problema della specifica capacità del minore, e di riflesso quello della violenza presunta per invalidità del consenso prestato all'atto sessuale, vada riguardato certamente senza pregiudizi, ma senza neppure arditezze, disinvolture e semplificazioni, che renderebbero interamente immotivata la scelta legislativa. E immotivata, io credo, è la scelta dei 12 anni, che finisce per affievolire, anzichè accrescere, la tutela dei minori contro le molte forme di violenza che ogni giorno ne insidiano l'integrità e la purezza. Direi che molta confusione si è fatta addizionando di significati e contenuti impropri il confronto parlamentare. Nessuno vuole confiscare il diritto dei giovani a vivere la propria sessualità secondo scelte libere e responsabili. Nessuno compie l'errore di immaginare — ed è questo il tema suggerito dall'emendamento 3.7 sul quale è tornata poc'anzi con forte vigore polemico la collega Salvato — che il carcere e la brutalità repressiva siano la migliore risposta da dare alla crescita della violenza sessuale non soltanto in danno dei giovani, ma anche tra i giovani.

Nessuno trascura l'esigenza di migliorare i meccanismi legislativi per impedire che nel mutato regime della procedibilità dell'azione, e anche in rapporto all'equazione sanzionatoria stabilita dall'articolo 609-bis, un giovinetto di 16 anni, che ha compiuto con leggerezza o con sentimento un atto sessuale con una tredicenne, finisca senza rimedi in prigione. Ma credo sia onesto riconoscere, e ho già avuto occasione di sottolinearlo, che rispetto a queste situazioni esiste un vantaggio di strumenti di intervento, che possono consentire di rendere le risposte giuste. Ho già ricordato il perdono giudiziale. Collega

Salvato, esiste una norma che deve essere applicata ancor prima del perdono giudiziale ed è la norma dell'articolo 98 del codice penale che impone al magistrato di verificare, rispetto agli infradiciottenni, la sussistenza di quelle condizioni cui la norma lega la capacità di intendere e di volere, che è condizione della punibilità.

Ho ricordato, ricordiamo insieme, che esiste una forma differenziata di trattamento privilegiato in favore dei minori ai quali, ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, è accordata la sospensione condizionale della pena rispetto a condanne quantificate nel minimo in ben tre anni di reclusione. Vorrei dire che, se dovessimo ulteriormente percorrere la ricca gamma delle potenzialità del sistema, non dovremmo neppure trascurare la possibilità di applicare la misura amministrativa dell'affidamento al servizio sociale minorile, realizzabile a termine dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404.

Nessuno dimentica — e l'emendamento 2.1 che l'Aula testè ha respinto, mi sembra sia una significativa conferma della acuta sensibilità che il Gruppo della Democrazia cristiana ha sempre manifestato rispetto a questa speciale tematica — che vi sono comportamenti incidenti nella sfera della libertà sessuale, rispetto ai quali si impone un'attenta dosimetria sanzionatoria, onde evitare il contrapposto errore di inutili eccessi della risposta punitiva, di ingiustificate quanto prevedibili esenzioni.

Qui, credo, il problema è interamente diverso. È il problema di stabilire, con i sussidi multidisciplinari della conoscenza scientifica, se la realtà delicata e complessa dell'evoluzione infantile, traguadata sugli obiettivi della riforma legislativa, renda oppur no plausibile e coerente il termine dei 12 anni.

Dodici anni, onorevoli colleghi, rappresenta l'avvio nell'organismo femminile dello sviluppo puberale, destinato a completarsi con la fisiologica definizione dell'apparato riproduttivo intorno ai 14-15 anni. Ma è anche una condizione di perfetta immaturità evolutiva rispetto alla quale si impongono speciali cautele per evitare di sconvolgere i meccanismi delicatissimi dello sviluppo psicofisico:

nell'intervento di discussione generale ho usato il termine di rottura dell'edificio organico della personalità.

Non credo che la scelta dei 12 anni abbia appena sfiorato i complessi problemi della contraccezione, riferiti non soltanto alla esigenza di immaginare strutture e presidi diversificati rispetto a quelli degli adulti, ma alle stesse condizioni che la pratica contraccettiva impone sul piano della responsabilizzazione e della motivazione del soggetto che vi si risolve. Mi chiedo se ci si è posti il problema della gravidanza e della maternità voluta e consapevole a 12 anni, e cioè il problema etico-giuridico della procreazione cosciente e responsabile a 12 anni e del valore sociale della maternità a 12 anni!

Collega Marinucci, lo scarno elusivo passaggio che la sua relazione dedica al tema: «per evitare agli adolescenti la violenza delle diverse fasi del processo penale» — non raccolgo qui una sollecitazione polemica della senatrice Salvato: dovrei domandarmi da chi altri, se non dal giudice e dove, fuori dal processo, è possibile esigere decisioni puntuali per la soluzione di queste delicate problematiche — è un *obiter dictum*, che non spiega quale ragione premiale induca a rendere esenti non soltanto gli infradiciottenni che hanno violato una diciottenne, ma neanche l'attempato seduttore, se non sia provato l'abuso della immaturità del minore. Escogitazione quest'ultima che richiama assai da vicino la perversa abitudine, definita da Kathleen Barry «paradigma di violenza sessuale», secondo cui le spiegazioni del fenomeno della violenza vanno ricercate nelle vittime, «nel loro desiderio di essere ghermite e stuprate con l'uso della forza»; nel che risiederebbe poi la principale ragione del ricorso alla violenza nei confronti dei minori.

Ricordava Max Scheler, affrontando il tema dell'evoluzione adolescenziale nel saggio «Pudore e sentimento del pudore», che soltanto il completo superamento dell'età puberale scandisce il sorgere del pudore sessuale, quale sintesi e momento di coordinamento di due esigenze fondamentali: il bisogno dell'amore e la forza del puro istinto, governato dagli impulsi del piacere sensibile. Neppure a Sigmund Freud — ricordava Scheler — era

sfuggito il ruolo di censura esercitato dal pudore per sbarrare l'ingresso nella coscienza superiore a tutti i sentimenti moralmente riprovevoli.

E se dunque il fenomeno del pudore, quale connotazione insita dell'animo umano, si manifesta compiutamente soltanto con la crisi puberale, io mi chiedo come è possibile sostenere che all'età di appena dodici anni si abbia matura consapevolezza del proprio comportamento sessuale e di tutte le sue implicazioni. Dodici anni: la scelta legislativa non distingue — nè credo che correttamente avrebbe potuto distinguere — tra i minori dell'uno e dell'altro sesso, talchè la presunzione finisce per allineare in perfetta equazione soggetti che hanno certamente, nella fisiologia dello sviluppo puberale, percorsi molto diversi. E credo che se è già azzardato sostenere che una ragazzina di dodici anni possa avere eccezionalmente acquisito un embrione di maturità psico-fisica, non ha alcun senso affermare che un bambino appena dodicenne sia pienamente capace di intendere e di volere il significato sessuale dell'atto e di aderirvi con libero e motivato convincimento.

La tempesta ormonale, l'alterazione dei delicatissimi equilibri tra sistema nervoso e ghiandole endocrine, che scandisce il passaggio lento, delicato e complesso dalla fanciullezza all'adolescenza, sopravviene — secondo una comune acquisizione scientifica — nei bambini, nei giovinetti non prima dei quindici o sedici anni. Pertanto quel limite dei dodici anni coglie, almeno nei confronti dei soggetti di sesso maschile, una realtà interamente infantile: non l'arrivo, ma appena una condizione di partenza, seppure, del processo di maturazione morfologica, biochimica e funzionale del sistema riproduttore, l'esordio compositivo di quei codici di comportamento che dovranno formare, nel collaudo delle naturali esperienze, il quadro permanente di valori che darà indirizzo alle scelte esistenziali, riferimento ai momenti decisionali, tono e sicurezza all'ordinato inserimento nei rapporti sociali.

Una legge che intenda davvero farsi carico dell'enorme problema della violenza sui minori, non può ignorare la dura realtà di tante

fragilissime creature, incapaci di comprendere la portata ed il significato dell'iniziazione sessuale, straziate ogni giorno da devastanti esperienze che solcheranno in maniera indelebile la loro vita. Droga, alcolismo, povertà, promiscuità, emarginazione, caduta dei valori etico-religiosi, dissoluzione dell'unità familiare si iscrivono tra le mille negatività ed amarezze elargite ai giovani dalla società di oggi. Affievolire le già tenui difese che la norma ancora appresta a tutela della loro inviolabilità, servirebbe soltanto a rendere, in nome di un confuso libertarismo, ancora più insidiata e sofferta una già difficile condizione generazionale.

Noi non vogliamo questo. La nostra richiesta, del tutto identica alla proposta contenuta nella lettera a) dell'emendamento 3.3, vuole ristabilire un'equa soglia di intangibilità, che valga ad incoraggiare il rispetto della fanciullezza e dell'adolescenza. Ma questo sentimento dovrà trovare, ben al di là della forza e del ruolo del precetto legislativo, conforto e protezione nel cuore, nel costume della gente, nella rinnovata coscienza della società civile, in una informazione quanto più possibile ampia dell'opinione pubblica sugli effetti della violenza sessuale nei confronti dei minori, di guisa che, coloro che ne sono testimoni, siano pienamente consapevoli della responsabilità morale di intervenire e di informare l'autorità per dirimere e per stroncare la criminale aggressione. Siamo certi che un'informazione più adeguata, già nella scuola primaria, possa offrire una migliore conoscenza dei diversi fenomeni di abuso che si possono perpetrare in danno dei bambini, ed offrire in questo modo già un principio di formazione educativa.

Siamo convinti che nella scuola, a tutti i livelli, debbano essere impartite adeguate informazioni sulla violenza sessuale nell'ambito del più ampio quadro dell'educazione sessuale; abbiamo la consapevolezza che le conseguenze di queste infauste iniziazioni possono essere distruttive sul piano esistenziale. Non sono rari gli episodi di minori che la violenza sessuale ha allontanato dalle famiglie, risolvendoli alla pratica tirannica della tossicodipendenza. Siamo convinti che anche sul piano internazionale vadano ricer-

cate sedi ed istanze per promuovere un migliore coordinamento degli sforzi che tutti gli Stati sono chiamati a compiere in questa materia.

~ Siamo convinti che molto potrà fare la solidale ricerca, fuori da chiuse pregiudiziali ideologiche, su tutto ciò che può davvero proteggere l'innocenza e l'integrità dell'infanzia!

Sulla lettera *b*) della proposta Vassalli ho pochissime osservazioni da fare in quanto è identica a quella formulata con l'emendamento 3.2, salvo il riferimento, presente in quest'ultimo, alla «maggiore età» dell'agente. Ritengo che l'adesione alla formula Vassalli sia suggerita dalla considerazione che, al di là della difficoltà di immaginare affidate a un minore le funzioni che sono normativamente descritte (tutela, cura, istruzione, vigilanza, custodia), già esistono nell'ordinamento istituti che sostanzialmente consentono di raggiungere il medesimo risultato suggerito dalla nostra impostazione. Nella remota eventualità che autore del tipo comportamentale incriminato sia un minore, dovranno pur sempre svolgersi esattamente quegli specifici accertamenti, cui facevo dianzi riferimento, e che sono imposti da una norma fondamentale della legge penale, l'articolo 98, che definisce i requisiti della capacità giuridica penale del minore.

L'aggravante di cui al punto 2 dell'emendamento Vassalli, che non solo corrisponde alle previsioni del nostro emendamento 3.8, ma anche alla proposta 3.6 della senatrice Ongaro Basaglia, porta molto correttamente a dieci anni la fascia di età meritevole di speciale tutela: la ragione ispiratrice è nella esigenza di affermare, con forza, l'inviolabilità dei bambini rispetto ad un fenomeno che si annuncia in ostinata ed angosciata crescita. Già più volte, durante il dibattito in Commissione, avevo suggerito la necessità di allestire un meccanismo sanzionatorio attestato su valori fortemente dissuasivi, quando la violenza fosse stata perpetrata in danno di creature in tenerissima età. Non trascuravo, nè trascurò che questo abietto fenomeno non di rado matura all'interno della famiglia, con tutto ciò che ne consegue allorchè al trauma della violata innocenza si aggiunge, per la

solennità del castigo che deve infliggersi al colpevole, l'ulteriore lacerazione del nucleo familiare, verso il quale molto potrebbe una adeguata terapia di risocializzazione, da contemperarsi con tutti gli altri suggerimenti formulati, anche di recente, nella relazione presentata al Parlamento europeo dalla Commissione per i diritti della donna.

Così posto, tuttavia, temo che il problema rischi di restare senza soluzione, in quanto una risposta ambigua ed elusiva, che si volesse far carico di tutti gli inconvenienti possibili, finirebbe per tradire l'esigenza di fondo della stessa riforma legislativa, la quale non vuol certo indebolire i presidi di libertà dei soggetti più invulnerabili e indifesi.

Credo che l'ampliamento della fascia specialmente protetta — e qui si intende trattato anche, onorevole Presidente, l'emendamento 6.2, pur attinente a fattispecie incriminatrice diversa, la violenza di gruppo, attesa la *ratio iuris* che è identica in entrambe le disposizioni — sia pienamente da condividere.

Credo che se si considera per un istante solo quanto accade in Belgio, dove per i fatti di violenza in danno di minore inferiore ai dieci anni, sono comminati i lavori forzati a vita, onorevoli colleghi, o in Canada, dove è comminata la pena dell'ergastolo per chiunque commetta violenza carnale con una donna che non sia sua moglie e sia minore degli anni quattordici, o in Francia, dove è comminata la reclusione criminale da dieci a venti anni per i casi di violenza carnale commessi nei confronti di soggetti «particolarmente vulnerabili», o nella Repubblica federale tedesca, dove si commina la reclusione fino a dieci anni per chiunque compia atti di libidine su di un minore di anni quattordici, o nell'Unione Sovietica, dove si commina per i casi di violenza carnale nei confronti di un «minore di tenera età» la pena da otto a quindici anni, con la residenza coatta per ulteriori cinque anni o addirittura con la pena di morte, credo che si avrà un panorama forse ristretto, ma già sufficientemente significativo per intuire come la tutela dell'infanzia contro le molte forme di violenza sessuale debba essere ferma e intransigente e

come la scelta aggravatrice sia scelta coerente, riflessiva e misurata. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è stato precedentemente comunicato, sospendiamo ora la discussione del disegno di legge n. 996 per passare all'esame del disegno di legge n. 1861. La discussione del disegno di legge n. 996 proseguirà nella seduta di domani.

Preciso, per informazione dei colleghi, che l'emendamento 3.7 è stato trasformato in subemendamento 3.3/1 e che sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 3, salvo gli emendamenti 3.6 e 3.11. Nella seduta di domani riprenderemo con l'illustrazione di questi due emendamenti.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (1861) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CENGARLE, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 123 reitera il precedente decreto-legge n. 34 riportando l'emendamento già accolto dal Senato al precedente testo che condiziona il beneficio della fiscalizzazione al rispetto non solo dei contratti collettivi nazionali, ma anche di quelli provinciali; non si fa riferimento, però, a quelli aziendali.

La fiscalizzazione degli oneri sociali costituisce l'esclusiva materia del decreto-legge e viene operata provocando la riduzione delle

aliquote secondo una linea di tendenza ormai affermata in misura più sensibile per le lavoratrici che per i lavoratori, in modo da tener conto anche di alcune osservazioni critiche più volte avanzate dalla Commissione delle Comunità europee.

Il provvedimento all'esame risente inoltre dell'effetto di razionalizzazione della materia introdotto dalla legge finanziaria la quale, all'articolo 31, ha fissato un'unica aliquota del contributo di malattia per tutti i settori. Poichè tale nuova aliquota unica comporta per il settore industriale una riduzione dell'aliquota precedente, risulta confermata l'opportunità di ridurre per il settore industriale il beneficio della fiscalizzazione. Viceversa, poichè per il settore agricolo la nuova aliquota unica è più elevata della precedente, per tale settore viene aumentato il beneficio della fiscalizzazione.

È prevedibile che anche per il futuro si possa proseguire nelle riduzioni delle aliquote della fiscalizzazione, anche tenendo conto del fatto che le aziende si vanno giovando di un minore costo delle materie prime dovuto al calo del dollaro, degli oli combustibili e della energia elettrica. Purtroppo il provvedimento all'esame non muta la distribuzione settoriale, geografica dei benefici della fiscalizzazione, risultando così confermate le attuali sperequazioni.

Il prosieguo dell'opera di riordino — che ormai stancamente ripeto che spero e mi auguro possa quanto prima essere varata — non potrà nell'immediato futuro non tener conto di questo fattore, anche perchè in sede comunitaria potrebbero essere contestate misure volte ad agevolare le esportazioni tramite la fiscalizzazione degli oneri sociali di specifici settori.

L'originaria proroga al 30 giugno è stata modificata dalla Camera protraendola al 30 novembre 1986. Si rende pertanto indispensabile modificare la clausola di copertura finanziaria adeguandola di conseguenza. È dunque opportuno cogliere il suggerimento contenuto nel parere della Commissione bilancio ed emendare il testo approvato dalla Camera dei deputati, nella speranza che esso possa venire sottoposto ad una nuova approvazione da parte dell'altro ramo del Parla-

mento entro il prossimo 27 al fine di scongiurarne la decadenza.

Signor Presidente, ho presentato un emendamento, che credo sia stato già distribuito e che prevede di sostituire al comma 4, le parole: «lire 3.480 miliardi» con le altre: «lire 5.607 miliardi» e, al comma 5, le parole: «lire 460 miliardi» con le altre: «lire 740 miliardi»; con altro emendamento propongo di sostituire all'articolo 2 la cifra di 2.205 miliardi con quella di 3.465 miliardi e quella di 900 miliardi con quella di 1.440 miliardi.

È tutto. Auspico che il Senato possa approvare il testo di conversione di questo decreto e mi auguro che il Sottosegretario abbia a darci confortanti notizie circa la non necessità di ritornare qui ancora una volta a parlare di proroga, ma penso che purtroppo, come altre volte ho avuto modo di dire, la mia attesa, la mia speranza sarà vanificata dai fatti. *(Applausi dal centro e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che sarebbe fuori luogo fare un discorso lungo perchè sarebbe ripetitivo di un copione già svolto parecchie volte: non ricordo se siamo alla ventinovesima o alla trentesima edizione di queste proroghe. D'altra parte non è necessario perchè questo provvedimento il Senato lo approvò circa un mese fa introducendo con un emendamento una modifica e quindi rispedendolo alla Camera per l'approvazione. L'emendamento che venne introdotto allora era quello, ricordato dal senatore Cengarle, che faceva riferimento al rispetto dei trattamenti minimi stabiliti dai contratti nazionali e provinciali al fine di stabilire un criterio di giustizia e dall'altra parte per evitare la possibilità del determinarsi di condizioni di concorrenza sleale a svantaggio delle imprese che rispettano le leggi e i contratti e a favore invece di quelle che non rispettano nè leggi nè contratti e che avrebbero in questo caso usufruito di contributi da parte dello Stato.

Voglio fare per l'occasione due rapide considerazioni: la prima riguarda un impegno

che si era assunto il Governo. Onorevole Presidente, il Governo si era assunto l'impegno a presentare entro questo mese un disegno di legge al fine di regolare in modo nuovo tutta la materia per dare ad essa organicità, per rendere più certo il sostegno pubblico all'impresa e per determinarne soprattutto le finalità, gli obiettivi da perseguire attraverso questo finanziamento pubblico, per non fare della semplice assistenza, ma per dare dei contributi a sostegno dell'occupazione e del suo sviluppo e per favorire l'ammodernamento tecnologico delle imprese.

Dubito che questo impegno assunto dal Governo sia mantenuto almeno entro i tempi che erano stati stabiliti. Onorevole Sottosegretario, vi sono gli atti parlamentari che fanno testo a tale proposito e si è detto che entro giugno sarebbe stato presentato dinanzi alle Camere un provvedimento di questo tipo. Sollecito pertanto il Governo a presentare un simile provvedimento, visto che oggi con la conversione in legge di questo decreto-legge si può arrivare fino al mese di novembre. Ma chi ha tempo non aspetti tempo: il Governo presenti la sua proposta il più presto possibile.

Ci troviamo oggi ad approvare questo provvedimento in una situazione economica che certamente è diversa rispetto a quella di parecchi mesi or sono, ossia in una situazione in cui è stato dimostrato che il costo del lavoro per unità di prodotto è stato notevolmente ridotto, che i profitti e la produzione industriale sono invece aumentati, mentre nel contempo non è aumentato il livello di occupazione che vede un ulteriore aggravamento per una restrizione dell'occupazione soprattutto nelle grandi e nelle medie imprese. Siamo in un momento complessivamente favorevole anche per le convenienze internazionali ricordate dal relatore (calo del dollaro e il calo del prezzo del petrolio); questo momento si sta però rapidamente consumando senza che siano stati adottati provvedimenti che approfittino di tale situazione favorevole al fine di perseguire degli obiettivi di sviluppo economico, di superamento degli squilibri territoriali (in questo caso con particolare riferimento al Mezzogiorno) e di qualificazione delle strutture produttive.

Occorre pertanto che il Governo ponga mano seriamente all'esigenza di una riconsiderazione di tutta la materia dei trasferimenti alle imprese, che si dice ammontino complessivamente a 60.000 miliardi l'anno, per fare in modo che l'enorme massa di mezzi finanziari che viene trasferita alle imprese sia utilizzata per realizzare obiettivi di interesse generale per la collettività. Occorre affrontare un discorso più generale per depurare il costo del lavoro da oneri impropri e per realizzare quindi politiche di sostegno finalizzate.

La volta precedente ci astenemmo dalla votazione. Questa volta voteremo a favore di tale provvedimento proprio come auspicio, perchè sia l'ultimo decreto-legge in materia che siamo chiamati a ratificare. Pensiamo che si debba passare ad una pagina nuova, per affrontare in termini diversi, più organici e più razionali, il problema del sostegno alle imprese in modo che si possa aiutare lo sviluppo di una politica economica volta a perseguire l'obiettivo dell'espansione dell'occupazione e dell'ammodernamento delle strutture produttive del paese ed atta a reggere la concorrenza internazionale e a mantenere quelle fette di mercato che il nostro paese è riuscito a conquistare sul piano internazionale.

Concludendo, ribadisco che il nostro voto favorevole vuole essere uno stimolo e un auspicio in questa direzione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CENGARLE, relatore. Sulle argomentazioni del senatore Vecchi già abbiamo parlato in Commissione: praticamente concordiamo con lui. Vorrei rispondergli con una battuta: è vero che il Governo aveva detto che avrebbe presentato il provvedimento entro il mese di giugno, ma non ha specificato l'anno, per cui potrebbe ancora salvarsi in *corner*!

Per quanto riguarda invece il discorso dei 60.000 miliardi che si distribuiscono, è chiaro che o vengono finalizzati in questo particolare momento ad un rilancio dell'occupazione, o si corre il rischio di fare solo del

semplice assistenzialismo, cosa che, almeno a parole, tutti diciamo di non volere fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Molto brevemente, devo ricordare al senatore Vecchi che quando venne presentato il decreto sulla fiscalizzazione degli oneri sociali alla Camera nel mese di febbraio, chiesi una proroga fino al 30 novembre perchè ritenevo che fosse quello lo spazio di tempo più adeguato per arrivare con una proposta di riforma del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali. Per la verità, per ragioni di tecnica di bilancio, la data è stata spostata al 30 giugno, ma io mi riferisco alla dichiarazione che resi alla Camera a nome del Governo, secondo la quale la data concordata in quella sede con i Gruppi parlamentari era quella del 30 novembre.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 1986, n. 123, recante proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 7, le parole: «31 luglio 1986» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 1986».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «31 luglio 1986» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 1986».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. — 1. Per l'anno 1986 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1986».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini della armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 1,60 punti;

b) per il personale femminile: 4,00 punti;

c) per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ulteriori 2,54 punti.

2. La riduzione contributiva di cui all'articolo 1, comma primo, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si applica nella misura di 8,45 punti.

3. La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, pari a lire 3.480 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

5. Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché a favore delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile: 2,28 punti;

b) per il personale femminile: 6,30 punti.

Al relativo onere, pari a lire 460 miliardi, si provvede a carico del capitolo 3634 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1986.

6. Gli sgravi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato dal relatore:

Al comma 4, sostituire le parole: «lire 3.480 miliardi» con le altre: «lire 5.607 miliardi»;

al comma 5, sostituire le parole: «lire 460 miliardi» con le altre: «lire 740 miliardi».

1.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 2.

1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1986.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 2.205 miliardi per l'anno 1988 e in lire 900 miliardi per il periodo 1989-1997, si provvede a carico delle assegnazioni recate dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato dal relatore:

Al comma 2, sostituire le parole: «valutato in lire 2.205 miliardi per l'anno 1988 e in lire 900 miliardi per il periodo 1989-1997» con le altre: «valutato in lire 3.465 miliardi per l'anno 1988 e in lire 1.440 miliardi per il periodo 1989-1997».

2.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 3.

1. I benefici di cui al presente decreto non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali.

2. I benefici di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma.

3. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli importi della fiscalizzazione e degli sgravi previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 relativi a contributi dovuti per il mese di gennaio 1986, ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 dicembre 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° maggio 1986.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-bis.

1. Per l'anno 1986 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1986.

Art. 4.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Esprimo il voto favorevole da parte del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

URBANI, *segretario*:

LOPRIENO, MILANI Eliseo, ALBERTI, GARIBALDI, IMBRIACO, DE TOFFOL, PASQUINO, GUALTIERI, ROSSANDA, PINGITORE, ONGARO BASAGLIA, RUSSO, RIVA Massimo. —

Il Senato,

preso atto del susseguirsi di fenomeni di grave contaminazione di alcuni compartimenti dell'ambiente (acqua, suolo), nonché di falde freatiche utilizzate come acque potabili, in conseguenza sia dell'abuso di prodotti antiparassitari nella pratica agricola, sia delle scarse caratteristiche di degradazione ambientale di tali composti chimici;

constatato che il settore dei fitofarmaci è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1255, emanato il 3 agosto 1968 e che il progresso tecnico-scientifico nel settore della tossicologia ha realizzato uno sviluppo di conoscenze utilizzabili nella tutela della salute pubblica e nella prevenzione dei danni all'ambiente, conoscenze di cui non si tiene conto nel predetto decreto del Presidente della Repubblica;

rilevato che per 300 fitofarmaci il Ministero della sanità ha deciso una rivalutazione delle loro potenzialità tossicologiche nei riguardi della popolazione e dell'ecosistema naturale e che tale rivalutazione si è realizzata a tutt'oggi soltanto per 25 di essi, data la mancanza di dati tecnici utili alla valutazione e la precarietà della struttura tecnica del servizio addetto del Ministero della sanità;

considerata la gravità dei rischi di intossicazione cronica ed acuta cui è potenzialmente esposta la popolazione italiana, in conseguenza della contaminazione ambientale riconducibile alla estesa diffusione dei fitofarmaci, come documentato da diverse indagini di strutture pubbliche territoriali,

impegna il Governo alla revisione delle norme per la registrazione dei fitofarmaci, in modo da tener conto dei criteri scientifici attuali di valutazione delle proprietà tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze chimiche a larga diffusione nell'ambiente.

Il nuovo regolamento deve prevedere:

1) la sospensione dal commercio dei fitofarmaci registrati precedentemente al 1980 per i quali non siano disponibili studi adeguati sulle potenzialità tossicologiche per l'uomo, effettuati secondo norme tecnico-scientifiche valide a livello internazionale;

2) la non registrabilità di tutti quei nuovi fitofarmaci che non dimostrino una efficacia agricola superiore rispetto a quelli già in commercio e caratteristiche tossicologiche inferiori a quelli già registrati per gli stessi tipi di trattamenti agricoli;

3) la istituzione del registro di trattamento per tutti gli operatori addetti alla distribuzione dei fitofarmaci, sia per esigenze agricole che per esigenze di sanità pubblica, come nel caso delle Ferrovie dello Stato, dell'azienda di gestione delle strade ed autostrade, dell'ENEL, della SIP, eccetera;

4) la istituzione di centri di assistenza tecnica in tutto il territorio agricolo per l'attuazione della lotta guidata e di quella integrata ai parassiti delle piante agricole;

5) la omologazione delle apparecchiature utilizzate per i trattamenti antiparassitari che rispondono a criteri di tutela dell'ambiente dalla contaminazione chimica;

6) l'obbligo di rendere note alle autorità sanitarie ed ambientali periferiche e alla popolazione tutte le informazioni relative alla pericolosità tossicologica delle sostanze registrate quali fitofarmaci ed i relativi criteri di sicurezza per la popolazione;

7) la elaborazione e l'attuazione di programmi di sorveglianza ambientale sulla degradabilità, sull'accumulo nel suolo, sulla contaminazione dei corsi d'acqua superficiali e profondi dei nuovi fitofarmaci sin dalla loro immissione sul mercato e sui possibili effetti tossici su una serie di indicatori biologici dell'ecosistema.

Il Senato impegna, altresì, il Governo:

1) a sollecitare l'approvazione, in seno alla Comunità Europea, di norme sui criteri di sicurezza dei fitofarmaci e sulla produzione e commercializzazione dei prodotti antiparassitari validi sia all'interno che all'esterno della Comunità Europea;

2) a promuovere e finanziare programmi di ricerca presso l'Istituto superiore di sani-

tà, i dipartimenti universitari e gli istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, finalizzati alla acquisizione di informazioni più rigorose sulla natura e l'entità dei rischi dei fitofarmaci per la salute umana e per l'ambiente;

3) a promuovere e finanziare nell'ambito dei progetti strategici di ricerca del CNR lo sviluppo di nuove tecnologie per la difesa delle piante coltivate, basate sull'ingegneria genetica, che prescindano dall'impiego nell'agricoltura di sostanze chimiche.

(1-00100)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

URBANI, segretario:

MERIGGI, TARAMELLI, ALBERTI, LOTTI Maurizio, TORRI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Considerate l'assoluta necessità e l'urgenza di concludere positivamente la vicenda del quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Treviglio, nel tratto di Pioltello a Treviglio, vicenda che si trascina da oltre dieci anni;

rilevato che, non essendosi raggiunta l'intesa tra Stato e regione in ordine alla soluzione da adottare — quadruplicamento in sede ovvero in bretella — è stata chiamata ad esprimere il parere la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

posto che la suddetta Commissione, il 24 ed il 25 febbraio 1986 ha effettuato un apposito sopralluogo nella zona interessata al fine di acquisire elementi di informazione e di giudizio atti a consentire un esame il più possibile approfondito ed obiettivo dell'annosa questione e che dal sopralluogo anzidetto è emersa una posizione, largamente maggioritaria, degli enti locali contraria alla soluzione cosiddetta «in bretella» (realizzazione della nuova linea ferroviaria a sud degli abitati di Vignate e Melzo), proposta dalle

Ferrovie dello Stato, e favorevole al quadruplicamento cosiddetto in «sede allargata», visti:

la delibera della giunta regionale della Lombardia n. IV/6789 del 4 marzo 1986 che esprime parere contrario alla soluzione cosiddetta «in bretella» ed auspica una soluzione di quadruplicamento in «sede allargata», quale valida sintesi delle esigenze sia aziendali che territoriali per una soluzione equilibrata del problema, in quanto non comporterebbe danni ambientali ovviando, al tempo stesso, ai rischi di disservizi;

il documento deliberato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali in data 19 marzo 1986, nel quale si esprime parere contrario alla soluzione «in bretella», auspicando invece che il Governo prenda in seria considerazione la soluzione prevista dalla regione Lombardia e dai comuni interessati relativamente al progetto di quadruplicamento in «sede allargata», soluzione che va incontro, tra l'altro, alle esigenze dei lavoratori pendolari in riferimento sia alla situazione presente sia alla utilizzazione futura delle stazioni ferroviarie intermedie,

gli interpellanti chiedono al Governo di conoscere:

1) il risultato dei lavori della commissione tecnica appositamente istituita per l'esame del progetto di fattibilità del quadruplicamento in «sede allargata» e per la esatta indicazione dei tempi di realizzazione e dei relativi costi;

2) quando intenda decidere in ordine alla effettiva ed indilazionabile esecuzione del progetto, i cui ritardi rischiano di compromettere la realizzazione del «passante» di Milano, obiettivo previsto dal piano nazionale dei trasporti, approvato dal Parlamento.

(2-00497)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

URBANI, segretario:

SCLAVI, PAGANI Maurizio. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già 4-02848).

(3-01413)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che con altre interrogazioni parlamentari abbiamo sollevato al Ministro il quesito del diritto ad usufruire del prepensionamento da parte dei lavoratori metallurgici dipendenti dalla Società Acciaierie e Ferriere Pugliesi di Giovinazzo (Bari), in base alla legge n. 193 del 1984 e che la risposta a tutt'oggi non ci è pervenuta;

considerato lo stato di agitazione e di malcontento diffusi fra i suddetti lavoratori che finora, pur rimanendo con la qualifica di lavoratori metallurgici, sono passati sotto la gestione GEPI, stante che la sede dell'INPS non ha risposto alle migliaia di domande inoltrate dagli stessi per il riconoscimento del diritto al prepensionamento,

ci pare utile sottoporre al Ministro un quesito che il movimento sindacale e gli interroganti nelle richiamate interrogazioni avevano posto e che la sede provinciale di Bari ha così formulato:

«In conformità di chiarimenti forniti da codesta Sede Centrale con la lettera n. 12-4/54707 del 27 gennaio 1985, questa Sede ha definito numerose domande di prepensionamento di ex dipendenti della Società Acciaierie e Ferriere Pugliesi di Giovinazzo, assunti in forza — dopo il licenziamento avvenuto in data 23 dicembre 1985 — dall'Azienda Adriatica S.p.a. di Bitonto in base all'accordo nazionale GEPI del 26 gennaio 1983. Si concede la prestazione richiesta solo dagli assicurati che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avessero maturato i requisiti soggettivi (50 anni di età e 15 anni di contribuzione) voluti dalla legge 193/84.

Sta di fatto che il Comitato Provinciale, al cui esame sono stati sottoposti i ricorsi prodotti dagli assicurati ai quali è stata invece respinta la richiesta di prepensionamento in quanto i requisiti soggettivi non sussistevano alla data del 23 dicembre 1983, ma sono stati conseguiti in epoca successiva, ha ritenuto opportuno riprospettare la questione a codesta Sede Centrale prima di assumere una decisione dei ricorsi stessi. I motivi di perplessità emersi in seno al Comitato Provinciale sono i seguenti:

1) alla S.p.a. azienda dell'Adriatico è stata attribuita la classificazione di «indu-

stria varie attività non altrove classificabili» (codice statistico contributivo 1.16.01), mentre nulla avrebbe impedito che la stessa venisse classificata come ditta «siderurgica» posto che la società si è limitata ad assumere in forza il personale licenziato dalle Acciaierie e Ferriere Pugliesi, continuando a tenerlo in cassa integrazione guadagni senza impegnarlo in alcune diverse attività di conversione;

2) la sperequazione che in tal modo si è determinata tra i lavoratori dal momento che soltanto coloro che sono stati mantenuti in forza dalla S.p.a. Acciaierie e Ferriere Pugliesi possono continuare a fruire dei benefici della legge n. 193 del 1984, mentre quelli assunti in forza fittiziamente dalla S.p.a. Azienda dell'Adriatico pur essendo in CIGS — al pari dei primi — senza soluzione di continuità restano esclusi dal prepensionato più favorevole previsto dalla legge n. 193 del 1984;

3) i lavoratori danneggiati sono stati costretti ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere l'annullamento del licenziamento operato dalla AFP il 23 dicembre 1983».

Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di riconoscere a questi lavoratori metallurgici rilevati dalla GEPI che a tutt'oggi sono classificati nel settore della siderurgia l'indennità salariale della CIGS corrisposta al salario dei metallurgici in quanto non godono del beneficio della legge n. 193 del 1984, per evitare il contenzioso giudiziario che i lavoratori hanno in corso.

(3-01414)

VECCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — (Già 4-02338).

(3-01415)

PINTO Biagio. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quante sono in Italia le commissioni per l'accertamento dello stato di invalidità civile e quanti sono in Italia i cittadini che vengono sottoposti ogni anno

ad accertamenti per la dichiarazione di stato di invalidità civile.

Purtroppo è noto a livello di opinione pubblica che vengono dichiarati invalidi civili tanti cittadini, e fra essi molti giovani, per i quali non esiste una condizione patologica per giustificare il provvedimento.

È anche noto che la dichiarazione di invalidità civile viene richiesta solamente perchè è titolo necessario per poter essere assunti senza concorso negli enti pubblici.

L'interrogante ritiene che sia necessario ed urgente che il Ministro della sanità provveda ad emanare norme per la responsabilizzazione dei sanitari delle commissioni che esprimono un giudizio non aderente alle condizioni cliniche obiettive. Ritiene necessario, altresì, formulare sanzioni nel caso in cui il giudizio non risulti giustificato.

(3-01416)

MARGHERITI, DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI, CARMENO, GIOINO, GUARASCIO.

— *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che già in data 17 maggio 1984 fu presentata alla Camera dei deputati la interrogazione 4-04122, per conoscere quali decisioni e iniziative avesse intenzione di concretizzare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in merito all'attuazione del regolamento comunitario n. 355/79 che consente la denominazione intermedia «vini tipici» fra quelli da «tavola» e i «VQPRD»;

considerato che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in data 13 luglio 1984, dette la seguente risposta scritta: «Questo Ministero è pienamente convinto della validità che assumeranno sul piano commerciale, soprattutto nel mercato internazionale, i vini da tavola con indicazione geografica, quando potranno utilizzare la specificazione "vino tipico". Tale tesi è stata sempre sostenuta dal Ministero, anche quando, inizialmente, si erano manifestate, da parte di numerose organizzazioni di produttori, perplessità generate dal timore che tale nuova categoria potesse in qualche modo danneggiare quella dei vini a denominazione d'origine controllata. L'evolversi della situazione,

anche alla luce dell'esperienza fatta in altri paesi della CEE, ha fatto venire meno ogni motivo di preoccupazione e, di conseguenza, la materia è attualmente allo studio per giungere all'emanazione di un decreto che disciplini l'uso della indicazione in discorso. Occorre infatti determinare con chiarezza i requisiti di tali vini, per quanto riguarda sia l'individuazione e la delimitazione delle zone di produzione, sia le caratteristiche intrinseche dei prodotti e stabilire, in tal modo, i criteri che consentano la scelta dei vini stessi nell'ambito della più vasta categoria di quelli da tavola con indicazione geografica»;

constatato che dalla risposta di cui sopra sono ormai trascorsi dodici mesi senza che lo «studio» abbia portato ancora ad alcun risultato pratico,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è sempre delle stesse convinzioni espresse nella risposta alla interrogazione in questione;

2) quali siano i motivi e dove risiedano gli ostacoli al fondo dell'eccessivo ritardo nella emanazione del decreto che deve disciplinare l'uso della denominazione «vini tipici»;

3) quali iniziative siano in atto o si intenda assumere e in quali tempi per recuperare il tempo inutilmente perduto.

(3-01417)

GROSSI, RASIMELLI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro delle finanze.* — Venuti a conoscenza del fatto che l'Arcivescovo di Perugia ha venduto ad antiquari privati il mobilio d'epoca delle sale capitolari, costituente un arredo organico delle stesse, come dimostra la presenza nel lotto di 12 seggioloni in noce fine diciottesimo secolo a rocchetto, con fiamme gialle e dorate, 18 poltrone dorate con schienale tappezzato della seconda metà del '700, 8 poltrone, tavolo rotondo in noce intarsiato, grande *boureaux* Luigi quindici, listato in noce con intarsi sino alla concorrenza di 107 pezzi antichi;

ritenendo tale dispersione di un prestigioso arredo cittadino la perdita di un bene che non può essere considerato privato e tanto meno personale e nemmeno soltanto della Chiesa, ma di tutta la cittadinanza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se gli arredi venduti dall'Arcivescovo di Perugia fossero notificati e, in caso contrario, per quali ragioni il sovrintendente ai monumenti per l'Umbria, già negligente nella tutela del patrimonio artistico della Cattedrale dove, in occasione dei recenti restauri, è andato perduto, tra l'altro, un prezioso coro ligneo, non abbia provveduto alla notifica stessa;

su quale importo e con quale trattamento fiscale siano state liquidate al fisco le competenze della compravendita che non può certo essere considerata attività di culto od opera di bene.

(3-01418)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BOZZELLO VEROLE, BUFFONI, FABBRI, SCEVAROLLI, CASSOLA, CASTIGLIONE, NOCI, DI NICOLA, PANIGAZZI, SELLITTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — (Già 3-01295).

(4-03074)

FIORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che, nella provincia di Oristano, a partire dall'anno scolastico 1987-88, un piano recente prevede la chiusura della scuola media dell'obbligo in undici comuni (e in altrettanti nell'anno scolastico successivo);

che la specificità della Sardegna, dove le distanze tra i comuni sono talvolta enormi, sconsiglia misure di riassetto destinate a produrre sacrifici duri;

che il servizio di trasporto degli alunni in altra scuola pone alle amministrazioni comunali problemi finanziari insostenibili,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione non intenda

considerare la particolare condizione della Sardegna prima di approvare una qualsiasi riduzione del numero delle scuole.

(4-03075)

VECCHI, COVATTA, PASQUINO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso che da diverso tempo circola negli ambienti della direzione dell'IRI e della Federmeccanica l'ipotesi della cessione del pacchetto azionario (interamente pubblico) della VM di Cento, che produce motori *diesel* per case automobilistiche e industriali, a privati e che le prospettive di questo stabilimento sono condizionate dalle vicende dell'Alfa Romeo, in quanto un terzo della produzione è assorbita da questo gruppo,

gli interroganti chiedono di sapere se le ipotesi formulate per la cessione del pacchetto azionario o di una parte di esso risultino vere e quale sia il progetto industriale che sottende a questa operazione.

Si chiede, altresì, di sapere, poichè gli interroganti lo ritengono indispensabile, a prescindere da ogni assetto proprietario, se esista un programma preciso per la qualificazione e lo sviluppo dell'azienda con impegni per la ricerca e la sperimentazione, il rientro delle produzioni fatte all'esterno, l'ammodernamento e la diversificazione delle stesse nella salvaguardia della espansione dei livelli occupazionali e nella garanzia di una gestione autonoma.

Gli interroganti chiedono, infine, che di questa operazione si informino, e si coinvolgano, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali perchè ciò avvenga nell'interesse della collettività locale e nazionale.

(4-03076)

VECCHI, DE TOFFOL, MIANA, BONAZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che il regolamento CEE n. 516/77 concede contributi alla trasformazione di pere Williams e di pesche per *cocktails* e per la macedonia di frutta allo sciroppo;

che l'articolo 5 del regolamento CEE n. 426/86 afferma, tra l'altro, che «l'importo dell'aiuto è fissato in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario»;

che il sostegno comunitario si è progressivamente attenuato sia con la vanificazione del metodo originario di calcolo, sia attraverso l'istituzione di altre misure restrittive;

che si è accentuata la concorrenza degli altri paesi produttori a seguito della svalutazione delle loro monete nazionali;

considerato:

che in questo settore sono stati effettuati notevoli investimenti a seguito degli orientamenti comunitari, nazionali e regionali;

che la crisi si rifletterà inevitabilmente sull'occupazione e sulla competitività delle aziende del settore;

che le decisioni comunitarie in materia devono essere assunte in una delle prossime riunioni,

tutto ciò premesso e considerato, gli interroganti chiedono di conoscere:

se non si intenda intervenire in sede comunitaria per il ripristino dei meccanismi di salvaguardia delle citate produzioni;

se, nell'ipotesi di un rifiuto della CEE, non si intenda prevedere un intervento integrativo nazionale.

(4-03077)

PINTO Biagio. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritiene di dover adottare provvedimenti per non consentire ancora le indagini radiologiche routinarie dell'apparato respiratorio, eseguite periodicamente ed indiscriminatamente su alcune particolari categorie, come gli alimentaristi, gli insegnanti, i lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione, al fine del rilascio dei tesserini di identità sanitaria.

Si tratta di indagini assolutamente «improduttive», eseguite senza alcuna giustificazione clinica, ma che comportano un alto costo non solo economico, ma essenzialmente sanitario per una considerevole parte di popolazione esposta impropriamente e sistematicamente al rischio da irradiazioni ionizzanti.

L'interrogante ritiene che la recente circolare del Ministero della sanità in materia di radioprotezione del paziente non costituisca un freno a questo tipo di indagini.

Le pubblicazioni 16 e 34 dell'*International Commission for radiological protection* hanno

stabilito il principio della giustificazione per ogni esame radiologico e un recente documento della OMS fa esplicito riferimento agli esami ambulatoriali di *routine* del torace, che non sono giustificati in rapporto alla mancanza di una sintomatologia clinica che richiede l'esame radiologico.

L'interrogante ritiene, altresì, che non si possano giustificare due pesi e due misure: usare il massimo di cautela al passaggio della nube radioattiva proveniente dall'URSS e permettere invece che vasti settori della popolazione vengano inutilmente irradiati solo per assolvere a modalità di natura burocratica.

(4-03078)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato che da oltre un anno l'articolo 6 della legge n. 140 del 1985 non viene applicato nei suoi contenuti, causando gravi e ingiustificati ritardi e danni economici agli aventi diritto, reduci combattenti, determinando una forte tensione nel paese;

tenuto conto che tale ritardo ha comportato in Puglia la definizione di circa 800 domande sulle 65.000 presentate,

gli interroganti chiedono di conoscere:

il numero complessivo delle domande presentate in tutto il territorio nazionale alle sedi provinciali INPS e quante domande sono state definite o liquidate alla data odierna;

quali provvedimenti legislativi il Ministro intenda prendere per garantire l'applicazione corretta della legge, recuperare il ritardo e garantire ai reduci combattenti il diritto incontestabile previsto dalla legge.

(4-03079)

DI CORATO, PETRARA. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Premesso:

che nella regione Puglia funziona una sola sovrintendenza archeologica con sede a Taranto;

che nel corso degli ultimi anni si è fatta assai alta la densità dei ritrovamenti archeologici e che un gran numero di siti archeolo-

gici è concentrato nelle province di Bari e di Foggia;

che, a causa della mancanza di una efficace tutela, siti archeologici di rilevante interesse, come Gravina e Canosa, in provincia di Bari, Arpi e Ordona in provincia di Foggia, stanno ricevendo notevole danno, per il diffondersi del fenomeno dello scavo clandestino e del conseguente mercato illegale di reperti archeologici;

che sta per essere avviato il programma degli itinerari turistico-culturali, predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dall'assessorato regionale alla cultura;

che Bari è l'unico capoluogo di regione che non abbia una sovrintendenza archeologica,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quali provvedimenti il Ministero intende proporre, rimuovendo, se del caso, eventuali ostacoli normativi, al fine di istituire la seconda sovrintendenza archeologica in Puglia, con sede in Bari e con competenza territoriale estesa alle province di Bari e di Foggia.

(4-03080)

CONSOLI, PETRARA, IANNONE, DI CORATO, CARMENO. — *Alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* — Premesso che la «Gazzetta del Mezzogiorno», quotidiano di Bari, di proprietà di un noto istituto bancario pubblico, ha titolato la prima pagina di martedì 24 giugno su otto colonne nel seguente modo: «Sicilia: la DC non perde, fermo il PSI, flessione del PCI»,

si chiede di sapere se il Governo non ritiene opportuno adoperarsi perchè sia conferito all'autore di tale titolo l'onore di far parte dell'Accademia dei Lincei, per l'alto ed innovativo contributo dato alla lingua italiana, dato che, sulla base dei dati della consultazione elettorale regionale siciliana riportati nella stessa prima pagina della Gazzetta, l'espressione «non perde» significherebbe un calo del 2,6 per cento, il termine «fermo» significherebbe un aumento dell'1,3 per cento e quello di «flessione» un calo dell'1,4 per cento che, come è noto, è assai superiore, nella moderna aritmetica, ad un calo del 2,6 per cento.

(4-03081)

PINTO Biagio. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere perchè alla stazione ferroviaria di Salerno non funzionano i tabelloni installati da circa un anno per la segnalazione degli arrivi e delle partenze dei treni.

(4-03082)

GIACCHÈ, ANTONIAZZI, MORANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente trattamenti pensionistici INPS, concede una maggiorazione di lire 30.000 mensili agli ex combattenti dipendenti delle aziende private, con decorrenza analoga a quella dei beneficiari della legge n. 336 del 1970, collocati a riposo dopo il 3 marzo 1968,

si chiede di conoscere le ragioni per cui tale maggiorazione non viene concessa a quegli ex combattenti che, pur essendo titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e di anzianità (ex legge n. 903 del 1965) liquidate dall'INPS in costanza di rapporto di lavoro con decorrenze antecedenti alla succitata legge 336, hanno cessato il servizio attivo successivamente al ricordato termine del 3 marzo 1968.

Tali lavoratori, nonostante abbiano continuato dopo quella data ad adempiere agli obblighi contributivi, vengono infatti ad essere penalizzati nei confronti di altri lavoratori ex combattenti collocati a riposo in periodi coincidenti.

(4-03083)

PASQUINO, CAVAZZUTI, STEFANI, MORANDI, LOTTI Maurizio. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

i criteri in base ai quali è avvenuta la ripartizione, per l'anno in corso, dei finanziamenti per la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata e agevolata, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

in particolare, le ragioni che hanno giustificato l'esclusione del comune di Bologna dalla ripartizione dei fondi, considerata la consolidata esperienza — persino con criteri di avanguardia — dell'attività edilizia del

comune, in presenza di una situazione abitativa tutt'ora problematica;

le ragioni tecniche e politiche che hanno indotto a privilegiare in misura rilevante (circa i due terzi del totale dei finanziamenti) le imprese private, in luogo degli enti locali e degli istituti autonomi case popolari;

in fine, quali siano le iniziative «di ricerca, studi e sperimentazioni nel settore dell'edilizia residenziale», finanziate ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificata dall'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge 25 marzo 1982, n. 94.

(4-03084)

VETTORI, POSTAL, MELOTTO, BOMBARDIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere:

se siano informati dello stato di precarietà e di disagio diffuso tra le organizzazioni periferiche della Croce Rossa Italiana per il prolungarsi della incertezza sull'ordinamento dell'istituzione;

se non ritengano tale situazione pregiudizievole dell'interesse generale, vista la coincidenza temporale con la vivace e generosa disponibilità volontaristica;

quali ostacoli si frappongano al riordino della Croce Rossa Italiana, previsto dalla legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

quali siano le intenzioni e le previsioni del Governo.

(4-03085)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente (Agricoltura):

3-01417, dei senatori Margheriti ed altri, sull'attuazione del regolamento comunitario n. 355/79, relativo all'uso della denominazione «vini tipici»;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01416, del senatore Pinto Biagio, sulla situazione degli accertamenti cui debbono essere sottoposti i cittadini per ottenere la dichiarazione di stato di invalidità civile.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 26 giugno 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 26 giugno, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove norme a tutela della libertà sessuale (996) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BARACETTI ed altri. — Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in

servizio di leva (1801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC (1732).

3. Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta (1621).

4. Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1483) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri e Cherchi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,45).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari